Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 | **Roma — Martedì 6 Giugno** | **Numero 131**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 185 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, portante disposizioni sui Monti di Pietà;

Sentito il Consiglio della Previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di Pietà, composto di centodue articoli, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1899.

UMBERTO.

A. Fortis.
Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di Pietà

Capo I.
Costituzione dei Monti di Pietà e riforme statutarie

Art. 1.

Il R. decreto di costituzione in Ente morale dei Monti di Pietà di nuova fondazione deve essere promosso, nel modo prescritto dall'articolo 51 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Le domande che debbono essere dirette al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a mezzo delle Prefetture, debbono essere corredate di tutti i documenti prescritti dall'articolo 95 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sulle Isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza, avuto riguardo all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 2.

Le Amministrazioni dei Monti di Pietà legalmente esistenti alla pubblicazione della legge sui Monti di Pietà, dovranno, entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente Regolamento, deliberare un nuovo Statuto organico. Tali Statuti, previo il parere del Consiglio di Stato, saranno approvati con R. decreto su proposta dei Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3.

Gli Statuti debbono determinare:

a) il nome, la sede ed il patrimonio dell'Istituto;

b) le norme per la costituzione e la nomina dell'Amministrazione, la durata in carica degli amministratori, le regole per la loro rinnovazione o surrogazione, per la convocazione delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio, per la forma e la validità delle deliberazioni;

c) l'indicazione se le funzioni di Direttore, eventualmente assunte da uno degli amministratori, siano gratuite o retribuite e la misura della retribuzione;

d) i modi e i limiti della responsabilità del Direttore o Capo d'ufficio, quando questi sia un impiegato stipendiato, negli atti e nei provvedimenti dell'Amministrazione;

e) le operazioni che si compiono dall'Istituto;

f) le norme per i depositi a custodia e per il servizio di cassa di altri corpi morali;

g) il limite massimo e minimo dei mutui su pegno;

h) la durata del mutuo su pegno e le norme ed i limiti delle rinnovazioni permesse;

i) la designazione della specie e qualità degli oggetti che l'Istituto accetta in pegno;

l) la misura dell'interesse che sui mutui su pegno deve essere percepito. Per le eventuali variazioni dovrà ottenersi l'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato;

m) le norme per le modificazioni dello Statuto da farsi, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Gli Statuti dei Monti di Pietà e le modificazioni di essi sono pubblicati nel Bollettino delle Casse di risparmio.

CAPO II.

Disposizioni generali di Amministrazione

Art. 5.

I verbali delle deliberazioni delle Amministrazioni dei Monti di Pietà, devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

Gli intervenuti hanno facoltà di far constare del loro eventuale dissenso.

Art. 6.

Le Amministrazioni dei Monti di Pietà devono tenere un ordinato ed esatto inventario, comprendente le attività e le passività patrimoniali, le cose di proprietà dei terzi, le rispettive valutazioni e le variazioni successive.

Gli elementi dell'attivo e del passivo e le cose di proprietà dei terzi, di cui non possono riprodursi nell'inventario le particolarità, vi saranno enunciati sinteticamente, facendone però richiamo ai relativi registri contabili.

L'inventario deve essere firmato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci, dal Direttore e dal Ragioniere.

Art. 7.

I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto, la provenienza;

b) il valore capitale e la rendita attuale, effettiva o presunta;

c) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo;

d) l'uso speciale cui sono destinati.

I diritti, le servitù, le azioni, che per l'articolo 415 del Codice civile si considerano come beni immobili, sono descritti insieme col fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dello Istituto, sono descritti a parte.

Art. 8.

Le attività e passività si descrivono colle indicazioni seguenti:

a) la denominazione;

b) l'ammontare in capitale ed in annualità od interesse;

c) gli atti, ovvero titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;

d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.

Art. 9.

Il mobilio e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

a) l'indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la designazione secondo la natura e la specie;

c) la qualità ed il numero per ciascuna specie;

d) lo stato ed il valore attuale.

Art. 10.

Nella classificazione del patrimonio dei Monti di Pietà nelle diverse categorie sopra indicate, devono distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 11.

La valutazione dei fondi rustici e dei fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto, reale o presunto, o dalle rendite conseguite in media annuale nell'ultimo quinquennio, capitalizzate al 100 per 5, previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese di amministrazione ad esse relative.

Art. 12.

I titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, i valori pubblici ed industriali saranno calcolati a un prezzo non superiore al valore medio di borsa nell'ultimo trimestre dell'anno.

Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione del valore attuale delle medesime ed in base ai calcoli della probabilità di vita, semprechè non siasi provveduto mediante apposito fondo.

Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del 100 per 5 dell'annualità relativa.

I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.

Per le rendite in natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati.

Art. 13.

Secondo le norme indicate dagli articoli precedenti, le Amministrazioni dei Monti di Pietà dovranno tenere anche un esatto ed ordinato inventario dei beni costituenti il patrimonio delle istituzioni che fossero da essi amministrate.

Art. 14.

Nei contratti per forniture o lavori non si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita.

Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali di notoria solidità, i quali non abbiano la consuetudine di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Salvo il patto contrario autorizzato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, le spese d'asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 15.

Le Amministrazioni dei Monti di Pietà per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, devono dimostrarne la convenienza.

L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.

Art. 16.

L'efficacia legale dei contratti, pei quali è prescritta l'approvazione tutoria, si intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati di appalto dovranno contenere la clausola che, finchè non sono approvati, non vincolano la istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Art. 17.

Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'articolo 17 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le Amministrazioni possono provvedere senza formalità d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato e che non ammettono dilazione.

Art. 18.

Tanto per ragioni di speditezza quanto per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno, che la Giunta Provinciale Amministrativa, è chiamata a fare dall'articolo 29 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potrà esser fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.

Art. 19.

Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'articolo 30, lettere *a* e *b* della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, la Giunta Provinciale Amministrativa, in primo grado, e la Corte dei conti, in grado d'appello, pronunziano sulla responsabilità degli Amministratori, previa notificazione ai medesimi, di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

La decisione dev'essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla Corte dei conti.

Art. 20.

Per l'applicazione delle penalità stabilite negli articoli 13, 17, 78, 84 e 89 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, si osservano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1865, n. 2721.

Art. 21.

La vendita degli stabili, secondo il disposto dell'articolo 3 della legge sui Monti di Pietà, dovrà farsi all'asta pubblica, previa regolare perizia.

Potrà tuttavia la Giunta Provinciale Amministrativa autorizzare la vendita a trattative private alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 22.

Per l'accettazione di legati, qualora il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed i beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865, n. 2, e 866 del Codice civile, il Monte deve subito far notificare all'erede che, salvo disposizioni in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del legato (articoli 863 e 864 del Codice civile).

Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti degli articoli 1032 e 2054 e seguenti del Codice predetto.

Art. 23.

Nel caso di eredità il Monte deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei sigilli, alla compilazione dell'inventario giudiziale ai termini dell'articolo 847 e seguenti del Codice di procedura civile, alla denunzia dell'eredità, ai termini dell'articolo 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2076.

Se sia necessaria la nomina di un Amministratore fino a che il Monte non sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal Tribunale il relativo provvedimento ai sensi dell'articolo 857 e seguenti del Codice civile.

Il dovere di procedere ad atti conservativi, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredità o di assumerne l'amministrazione.

Art. 24.

Quando i lasciti o le donazioni, di cui all'articolo 3, capoverso, della legge sui Monti di Pietà, debbono essere devoluti a beneficio dei pignoranti, i Regolamenti di amministrazione determineranno le forme di erogazione, accostandosi il più possibile alla volontà del testatore o donatore.

Se invece i lasciti o donazioni abbiano uno scopo diverso da quello per cui operano i Monti di Pietà, le Amministrazioni dovranno provvedere, entro sei mesi dal giorno in cui entrano in possesso del lascito o della donazione, alla erezione in Ente morale della nuova Istituzione, compilando il relativo Statuto da approvarsi per decreto Reale, nelle forme richieste, secondo la natura della Istituzione da erigere.

Art. 25.

L'Amministrazione deve procedere sotto la propria responsabilità, alla rinnovazione in tempo utile dell'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti all'Istituzione.

Al 1° gennaio di ogni anno dalle Amministrazioni dev'essere comunicato alla Prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate durante l'anno scaduto, nell'interesse degli Istituti da esse amministrati, nonchè un elenco delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.

Art. 26.

Le notificazioni prescritte dalla legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente Regolamento debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari e non danno luogo al pagamento di alcun diritto od indennità, ma vengono iscritti nei rispettivi repertorî insieme coi diritti e le indennità in materia penale per effetto del conseguimento del sussidio.

Art. 27.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero e la nuora.

Qualora nella nomina degli amministratori si verifichino tali casi, va escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità di nomina il più giovane; il nuovo eletto, da quello che è già in ufficio, e, fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più, ed a parità di voti, il giovane dall'anziano.

Art. 28.

Le Amministrazioni, che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongano i rispettivi Statuti, debbono provvedere, nella revisione degli Statuti, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione ed alla designazione di uno o più amministratori supplenti pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori ordinarî.

Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 9 al 17 inclusive, 29, 30 e 31 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

In nessun caso potranno venire assegnate medaglie di presenza agli amministratori dei Monti di Pietà, eccettuato il caso previsto dall'articolo 3-*c* del presente Regolamento.

Art. 29.

La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza è fatta dal Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura. Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed a cui deve essere notificata.

La persona colpita d'incompatibilità, che continui nell' ufficio assunto nonostante la dichiarazione notificata, sarà, a cura dell'Amministrazione o del Sindaco o del Prefetto, denunciata al Procuratore del Re per l'applicazione delle relative penalità pecuniarie, salvo le sanzioni del Codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'articolo 82, n. 1, della legge stessa.

Art. 30.

Le persone elette all'ufficio di amministratori dei Monti di Pietà, le quali all'atto dell'elezione hanno obbligazioni di qualsiasi natura con essi, debbono estinguerle nel termine di sei mesi dal giorno in cui assunsero l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando essa sia minore di tale termine. Decorso questo termine, gli amministratori che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadono dall'ufficio.

La decadenza è proclamata dal Consiglio d'Amministrazione, il quale deve riferire all'ente che aveva eletto il Consigliere decaduto, per la sostituzione.

Art. 31.

Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto per decreto Reale, le Amministrazioni dei Monti dovranno provvedere al coordinamento o, qualora non esista, alla compilazione del Regolamento d'Amministrazione.

Il Regolamento sarà trasmesso al Prefetto per gli effetti di che nell'articolo 52 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e per l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa delle parti contemplate dalla lettera *f*) dell'articolo 36 della legge medesima.

Un esemplare del Regolamento, appena sarà reso esecutivo, verrà trasmesso dall'Amministrazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 32.

I tesorieri o cassieri, gli stimatori ed i custodi dei pegni non potranno assumere l'ufficio finchè non sia stata riconosciuta dalla Giunta Provinciale Amministrativa l'idoneità della cauzione dovuta e decaderanno dal medesimo quando non prestino il supplemento che fosse loro richiesto dall'articolo 6 della legge sui Monti di Pietà, e dalle disposizioni interne dell'Istituto. Le cauzioni potranno essere depositate presso il Monte, purchè siano custodite in cassaforte, sottratta alla libera disponibilità del cassiere.

Le spese per prestare, mutare o liberare le cauzioni sono a carico della persona che presta, muta o libera.

Art. 33.

La cauzione che i tesorieri o cassieri, gli stimatori ed i custodi di pegni devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni ed al movimento e alla consistenza dei pegni del Monte al momento in cui vengono assunti in servizio. Nel contratto deve però stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e del movimento e della consistenza dei pegni.

Art. 34.

La cauzione può essere prestata mediante:

a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa del semestre precedente;

b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici, valutati con le norme indicate nella lettera *a*), da farsi presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione;

c) obbligazioni formali rilasciate, a favore del Monte, da Istituti di credito di notoria solidità;

d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;

e) ovvero in parte con l'uno e in parte con l'altro degli indicati mezzi cumulativamente.

Art. 35.

Gli utili della gestione dei Monti vanno devoluti a profitto dell'Istituto e specialmente alla riduzione degli oneri che gravano il pegno.

È facoltativa la formazione dei fondi di riserva da costituirsi nei modi indicati dai rispettivi Statuti.

I Monti, tuttavia, che si trovano in prospere condizioni patrimoniali e concedono prestiti su pegno a ragione mite d'interesse, potranno erogare una parte degli utili in opere di beneficenza estranee di Monti stessi, nei modi e limiti che saranno determinati dagli Statuti.

Art. 36.

Agli effetti dell'articolo 11 della legge sui Monti di Pietà, l'autorità giudiziaria non ordinerà la restituzione di cose smarrite o rubate costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non avrà fornito la prova di aver rimborsato il Monte della somma data a prestito e degli interessi ed accessori.

Capo III.

Della contabilità

—

Art. 37.

L'esercizio annuale dei Monti di Pietà comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relativo al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 38.

L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio, da quelle altre che si riferiscono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 39.

Sono materia del conto dell'esercizio:

a) le entrate accertate dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese accertate nello stesso periodo di tempo;

c) le riscossioni od i pagamenti effettuati durante l'esercizio, calcolato a norma dell'articolo 37.

Art. 40.

Il bilancio preventivo sarà deliberato entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, e dovrà determinare la previsione delle rendite e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizî precedenti, risultante dall'ultimo conto consuntivo.

Art. 41.

Le rendite e le spese si ripartiscono in due categorie: ordinarie e straordinarie, e ciascuna categoria in patrimoniali e di esercizio.

Art. 42

Le rendite devono essere inscritte in bilancio per il loro importo integrale, senza diffalco di spese di riscossione od altra riduzione qualsiasi, le spese senza riguardo al reddito che ne possa derivare.

Art. 43.

Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili, devono di regola essere classificate fra le spese straordinarie.

Art. 44.

Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali

deve essere inscritta la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate nei successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma così ripartita.

Sarà però fatto accenno alle rate successive.

Art. 45.

Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza, comparativamente alle previsioni dell'esercizio precedente. Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessarî a giustificare le maggiori o le minori previsioni di rendite o di spese del bilancio stesso.

Art. 46.

Appena deliberato dall'Amministrazione, il bilancio è spedito al Prefetto o Sottoprefetto per l'esame e per l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa nei limiti della sua competenza.

Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato approvato in tutto o in parte dalla Giunta Provinciale Amministrativa, per la parte non approvata l'Amministrazione può regolare le spese nella misura di un dodicesimo, per ciascun mese o frazione di mese della somma stanziata nell'ultimo bilancio preventivo approvato.

Art. 47.

Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate legalmente ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

In nessun caso si può inscrivere fra residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza di un precedente esercizio.

I residui passivi non pagati entro un quinquiennio, pei quali, durante lo stesso periodo, non sia intervenuta domanda in via giudiziaria od amministrativa, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.

All'eliminazione totale o parziale di crediti, che vengono riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione o perchè indebitamente od erroneamente liquidati o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale dell'Amministrazione da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.

Art. 48.

Entro il mese di aprile le Amministrazioni compilano il bilancio consuntivo e lo trasmettono alla Giunta Provinciale Amministrativa per l'approvazione in quanto sia di sua competenza, ed al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio agli effetti della vigilanza.

Art. 49.

Il bilancio consuntivo deve dimostrare:

a) lo stato delle attività e delle passività dell'azienda in principio dell'esercizio;

b) le sopravvenienze attive e passive e il risultato economico dell'esercizio, anche in confronto coll'anno antecedente;

c) lo stato delle attività e delle passività in fine dell'esercizio;

Seguirà la dimostrazione delle attività e passività patrimoniali, delle cose di proprietà dei terzi con le rispettive valutazioni. Saranno enunciati sinteticamente quelli elementi di cui non possono riprodursi le particolarità;

d) il movimento dei depositi, distinti secondo le loro varie categorie;

e) gl'impieghi, secondo i diversi modi consentiti dallo Statuto;

f) la eventuale ripartizione degli utili netti.

Il conto suddetto deve essere corredato di una Relazione del Consiglio di Amministrazione che illustri le cifre in esso esposte e dia conto dell'andamento del Monte, della gestione delle altre Istituzioni da esso dipendenti.

Un riassunto dei rendiconti è pubblicato nel *Bollettino delle Casse di Risparmio.*

Art. 50.

La situazione semestrale dei conti deve essere trasmessa al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio entro il mese successivo alla fine del semestre a cui la situazione si riferisce.

Essa deve produrre le risultanze di ciascun conto dell'azienda cioè: patrimonio, depositi, impieghi, spese, movimento dei pegni, ecc.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, è stabilito il modello a cui deve essere conformata la situazione semestrale suddetta; la quale dev' essere certificata conforme alla verità, con dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Consigliere che ne fa le veci, dal Direttore o dal Ragioniere dell'Istituto.

Il riassunto della situazione semestrale di ciascun Istituto è pubblicato nel *Bollettino delle Casse di risparmio.*

Art. 51.

Quando i Monti non trasmettono la situazione semestrale ed il rendiconto annuale nei termini stabiliti dall'articolo 27 della legge sulle Casse di risparmio e dal presente Regolamento, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà d'inviare presso di essi un Ispettore per compilare d'ufficio i detti documenti.

Art. 52.

Con decreto Reale sarà stabilito il contributo dei Monti di Pietà nelle spese occorrenti per la pubblicazione dei loro atti e delle loro situazioni.

Art. 53.

Quando un Monte di Pietà assuma il servizio di cassa di altri Corpi morali, alla fine di ogni esercizio, consegnerà alle Amministrazioni interessate tutti i mandati estinti, allegandovi un conto riassuntivo di cassa.

Il tesoriere o cassiere del Monte firmerà i conti finanziarî delle varie Amministrazioni, quando questi corrispondono al saldo di cassa alla fine dell'esercizio.

Quando l'Amministrazione del Monte fosse, per disposizione statutaria, anche amministratrice dell'Ente morale del quale fa il servizio di cassa, il conto che essa rende come tesoriere sarà approvato da un Commissario prefettizio a' sensi dell'articolo 50 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

CAPO IV.

Dei Depositi.

Art. 54.

I Monti di Pietà, che al 31 dicembre 1897 ricevevano depositi fruttiferi, dovranno inserire negli Statuti, di cui all'articolo 2, le disposizioni seguenti:

1° Rispetto ai depositi:

a) la misura minima dei versamenti ed i limiti, ove s'intenda stabilirli, oltre i quali il credito di ciascun libretto nominativo cessa di essere fruttifero;

b) il limite massimo e minimo di ciascun versamento e il limite del credito fruttifero per i depositi fatti nella categoria speciale di libretti, a'sensi dell'articolo 8 della legge sulle Casse di risparmio;

c) i caratteri distintivi dei depositi a titolo di risparmio e di quelli in conto corrente o con buoni fruttiferi a scadenza fissa;

d) le norme per la determinazione del saggio dell' interesse sui depositi ordinarî e straordinarî e del saggio più alto su quelli della categoria speciale di cui alla lettera *b*), quando questa sia stata creata.

2° Rispetto ai libretti:

a) la forma dell'emissione dei libretti, se, cioè, siano nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore;

b) le norme speciali consentite dall'articolo 10 della legge sulle Casse di risparmio che il Monte intendesse stabilire per facilitare l'emissione dei duplicati dei libretti che rappresentano un deposito non superiore a 100 lire;

c) quando s'intenda istituire una categoria speciale di libretti nominativi, ai sensi dell'articolo 8 della legge sulle Casse di risparmio, la designazione degl'Istituti di beneficenza e di previdenza e delle classi di persone che potranno giovarsene e la proporzione di questa categoria di libretti con l'ammontare complessivo dei depositi.

3° Rispetto ai rimborsi:

a) la misura massima delle somme rimborsabili a vista;

b) i termini per i rimborsi di somme maggiori;

c) le modalità secondo le quali dovrà essere fatta per iscritto l'opposizione ai rimborsi di libretti al portatore, secondo l'articolo 12 della legge sulle Casse di risparmio.

Art. 55.

Le varie categorie di depositi debbono essere tenute specificatamente distinte per la forma e per l'indicazione dei libretti e boni, per le norme dei rimborsi e per la misura dell'interesse.

Art. 56.

Gl'Istituti di beneficenza in favore dei quali può essere instituita la categoria speciale di libretti nominativi, di cui nell'articolo 8 della legge sulle Casse di risparmio, comprendono, oltre le Opere pie, anche le Società operaie di mutuo soccorso.

Nelle classi di persone indicate nell'articolo 8 della legge predetta, sono compresi anche:

a) tutti coloro che attendono a lavori manuali o prestano servizio a opera o a giornata;

b) gli insegnanti elementari;

c) i pignoranti, quando i loro depositi a risparmio siano espressamente destinati al riscatto dei pegni.

Per i depositi di cui alla lettera c), le Amministrazioni dei Monti determineranno la somma massima dei prestiti che potranno venire rifusi in tal guisa.

La proporzione dei libretti della categoria speciale non può oltrepassare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi.

Art. 57.

I Monti di Pietà che vogliano ottenere la facoltà di ricevere depositi fruttiferi, debbono presentare domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° Copia autentica della deliberazione dell'Amministrazione del Monte intorno all'assunzione del nuovo servizio;

2° Statuto contenente le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;

3° Stato attivo e passivo del Monte alla chiusura del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda;

4° Dimostrazione del movimento delle operazioni di prestito su pegno durante l'ultimo triennio.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove il Regio decreto di autorizzazione.

Art. 58.

Sui depositi in conto corrente sarà sempre corrisposto l'interesse in misura inferiore a quello che si corrisponde sui depositi a risparmio.

L'Amministrazione del Monte ha facoltà di variare la misura dell'interesse sui depositi di qualsiasi natura. Deve però darne avviso al pubblico almeno quindici giorni prima che la nuova misura entri in vigore.

Capo V.
Dell'impiego dei capitali

Art. 59.

I modi e le forme dell'impiego dei capitali amministrati dai Monti di Pietà debbono essere tassativamente indicati negli Statuti e le Amministrazioni dei Monti non possono consentire alcun impiego che non sia negli Statuti stessi contemplato.

Le operazioni di credito che compiono i Monti di Pietà debbono presentare i requisiti della sicurezza e della facile riscossione e realizzazione e non avere carattere aleatorio.

Art. 60.

Negli Statuti dei Monti deve essere fissata la proporzione massima, rispetto all'ammontare complessivo delle attività effettive, dei mutui ipotecarî e conti correnti ipotecarî, sia a privati che a Corpi morali, e dei prestiti a Corpi morali.

I Monti che ricevono depositi fruttiferi devono impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato un decimo almeno dell'ammontare complessivo dei depositi stessi.

Art. 61.

I mutui ipotecarî sia a privati che a Corpi morali non potranno superare i due terzi del valore libero dei beni immobili rustici e la metà del valore libero dei beni immobili urbani, offerti in ipoteca, accertato da perizia ordinata dall'Istituto.

Le anticipazioni sopra titoli emessi o garantiti dallo Stato non potranno eccedere i nove decimi del prezzo di essi fatto nella Borsa più vicina; ed in nessun caso potranno essere superiori al valore nominale dei titoli stessi.

Negli Statuti saranno determinate le norme per la concessione dei mutui ipotecarî e dei prestiti a Corpi morali, delle anticipazioni su titoli, dei prestiti sopra pegno di oggetti preziosi e di merci, e le regole da seguire per l'alienazione dei titoli e dei pegni in caso di mancato pagamento alla scadenza dell'anticipazione o del pegno.

Art. 62.

Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile dei Monti di Pietà si determina anche l'ammontare dei redditi derivanti da mutui fatti da essi a Provincie, Comuni, Opere pie ed altri Enti morali, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di rivalsa si detrae da quella che il Monte deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.

Il Ministro del Tesoro accorderà sui buoni del Tesoro che vengano ceduti direttamente ai Monti di Pietà un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non siano dai Monti di Pietà girati a terzi.

Capo VI.
Tutela e vigilanza

Art. 63.

I Monti di Pietà, nelle operazioni e nella gestione del pegno, nella funzione dei depositi fruttiferi ed a custodia, nel servizio di cassa di altri Corpi morali e nell'impiego dei capitali amministrati, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale la esercita sia direttamente, sia col mezzo delle Prefetture del Regno.

Art. 64.

L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni delle Amministrazioni dei Monti, concernenti il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili e l'accettazione o il rifiuto di lasciti o doni, salvo quanto dispone l'articolo 3 della legge sui Monti di Pietà, le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni, la formazione o modificazione di piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni, il servizio di riscossione o di tesoreria e le cauzioni degli esattori o tesorieri, le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione, può aver luogo, tranne i casi in cui deve essere motivata, con la formola da apporre in calce alle deliberazioni medesime:

« Visto per l'approvazione tutoria —

« Il Prefetto presidente della Giunta Provinciale Amministrativa ».

Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa e il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie.

Il rifiuto di approvazione deve essere motivato.

Devono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa che concernono le deliberazioni relative al servizio di riscossione o di tesoreria e alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri e quella per stare in giudizio, oltre alle altre che debbono esserlo per legge.

Art. 65.

Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazione si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando, in base allo Statuto del Monte, non vi sia Amministrazione collegiale.

Art. 66.

Il termine utile per la produzione del ricorso al Re, in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 42 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, è di trenta giorni, decorrendo da quello in cui l'Amministrazione del Monte di Pietà avrà avuto la legale notificazione delle deliberazioni suddette.

Art. 67.

La vigilanza per parte del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio è esercitata con l'esame delle situazioni semestrali dei conti, dei rendiconti annuali o degli altri documenti prescritti dal presente Regolamento e per mezzo delle ispezioni eseguite dagli Ispettori governativi, o, per delegazione, fatte eseguire dai Prefetti.

Le ispezioni sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Art. 68.

Quando risulti al Prefetto che un Monte di Pietà, nelle funzioni e operazioni di cui all'articolo 64 del presente Regolamento, non abbia osservato le disposizioni della legge, del Regolamento o dello Statuto, ovvero sia per venir meno ai suoi impegni, ne deve dare immediata notizia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale potrà delegare ad esso l'incarico di fare eseguire le ispezioni e i riscontri necessarî.

In caso di tale gravità ed urgenza che non permetta di riferirne al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ed attendere le sue determinazioni, il Prefetto può, di propria iniziativa, fare eseguire tali ispezioni e riscontri, avvertendone immediatamente il Ministero.

Art. 69.

Le ispezioni periodiche si fanno di regola una volta l'anno e si compiono eseguendo gli opportuni riscontri dei registri, del portafoglio e della cassa.

Esse devono avere in particolar modo per obietto di accertare:

1° La corrispondenza dei libri e registri dell'Istituto con le situazioni semestrali e con i rendiconti annuali;

2° la esistenza dei titoli di credito, dei valori o del danaro risultanti dalle scritture;

3° l'osservanza delle disposizioni della legge, del Regolamento e dello Statuto rispetto ai depositi ed ai modi d'impiego;

4° il buon andamento generale dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto.

Quando il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ravvisi la necessità di una ispezione straordinaria, l'Ispettore dovrà fare un'inchiesta completa ed esauriente sull'intera gestione dell'Istituto o sulle parti di essa specialmente indicate dal Ministero. In tal caso l'Ispettore ha facoltà di estendere l'inchiesta su altre parti della gestione stessa.

Art. 70.

Ogni ispezione periodica o straordinaria dovrà essere eseguita nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata, per qualsiasi motivo, ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni seguenti senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ufficiali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio d'Amministrazione del Monte e il Direttore di esso, o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti chiesti dagli ufficiali che hanno l'incarico dell'ispezione, o debbono fare assistere all'ispezione il Capo di quei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 71.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale.

Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali del Governo e quelli dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gl'intervenuti, ciascuno dei quali ha facoltà di farvi inserire le dichiarazioni che giudicherà opportune. Quando dalla ispezione risultino fatti che costituiscano le contravvenzioni previste dall'articolo 29 della legge sulle Casse di risparmio, verrà per essi steso un processo verbale separato che dovrà essere trasmesso dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio all'Autorità giudiziaria.

Il processo verbale dell'ispezione dev'essere spedito, entro cinque giorni dalla chiusura di essa, al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, insieme con una relazione nella quale l'Ispettore esporrà le sue osservazioni ed i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati ed ai provvedimenti necessarî per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti, devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione viene rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto, agli effetti dell'articolo 24 della legge sulle Casse di risparmio.

Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nella sua più vicina adunanza ed anche prima se dalla ispezione risultino fatti gravi.

Devono pure essere presentate al Consiglio d'Amministrazione per mezzo del Prefetto della Provincia, le osservazioni del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio cui abbiano dato luogo i risultati d'ispezione.

Un riassunto dei risultati della ispezione è comunicato al Ministero dell'Interno.

Art. 72.

Quando ricorrano le condizioni dell'articolo 8 della legge sui Monti di Pietà e nei casi di sospensione dei pagamenti, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di sospendere l'Amministrazione del Monte, finchè sia adottato un provvedimento definitivo, e di affidare temporaneamente la gestione del Monte ad un Commissario straordinario. Questi può compiere soltanto atti di ordinaria Amministrazione.

L'ufficio del Commissario straordinario non può durare oltre due mesi.

Art. 73.

Spetta al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio di promuovere il R. decreto di scioglimento delle Amministrazioni dei Monti di Pietà, sentite le Amministrazioni stesse nelle loro deduzioni ed i voti delle Giunte Provinciali Amministrative e del Consiglio di Stato.

Quando lo scioglimento dipende anche da motivi attinenti ai servizi disciplinati dalla legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, il provvedimento Sovrano verrà proposto d'accordo fra il Ministero dell'Interno e quello d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 74.

Nel caso di scioglimento del Consiglio d'Amministrazione di un Monte di Pietà, il Commissario Regio assume l'amministrazione dell'Istituto e sospende il rimborso dei depositi sino a

quando non siano accertate le condizioni patrimonali dell'Istituto stesso.

Durante la sospensione dei pagamenti, che dovrà essere notificata al pubblico, il Monte non potrà estinguere debiti non privilegiati, nè restituire depositi a risparmio o di altra natura, eccetto quelli a cauzione o a custodia, nè compiere le operazioni d'impiego stabilite dallo Statuto.

Le somme che si realizzano durante la sospensione dei pagamenti dovranno essere depositate dal Commissario Regio presso un Istituto di emissione o la Cassa dei depositi e prestiti. Potranno anche essere impiegate in buoni del Tesoro.

Esso deve riferire ogni mese al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il Commissario Regio deve conseguire la preventiva autorizzazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 75.

Appena composto il nuovo Consiglio d'Amministrazione, il Commissario Regio lo convoca per dichiararlo costituito ed immetterlo nell'esercizio delle funzioni, con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori e del numerario esistenti in cassa Di tutto ciò è steso processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti, in triplice esemplare, di cui uno è depositato nell'archivio dell'Istituto, uno è inviato al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ed uno rimane presso il Commissario Regio.

Della ricostituzione dell'Amministrazione del Monte è data notizia al Ministero dell'Interno.

CAPO VII.

Della liquidazione dei Monti di Pietà

Art. 76.

Quando, ai termini dell'articolo 9 della legge sui Monti di Pietà, sia decretata la liquidazione di un Monte di Pietà, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nomina il liquidatore e, qualora il Monte abbia anche la gestione dei depositi, fissa il giorno e l'ora in cui i depositanti e gli altri creditori di esso, entro venti giorni dalla data del decreto di liquidazione debbono adunarsi per la nomina dei membri della Commissione di sorveglianza, pei quali stabilisce il numero.

La nomina del liquidatore è comunicata al Ministero dell'Interno.

Art. 77.

Il liquidatore può essere sostituito in caso di morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinunzia o revocazione.

Nell'assumere l'ufficio, il liquidatore deve conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 200 del Codice di commercio. Alla formazione dell'inventario o del bilancio assiste un Ispettore governativo.

Art. 78.

Agli amministratori che cessano dal mandato, per effetto della nomina del liquidatore, sono applicabili le disposizioni degli articoli 211 e 212 del Codice di commercio.

Art. 79.

I liquidatori non possono intraprendere alcuna nuova operazione, nè pagare i depositanti e gli altri creditori in tempi e modi diversi da quelli prescritti. Contravvenendo in qualunque modo a tale divieto sono responsabili personalmente per le operazioni intraprese e per i pagamenti fatti e, accertata la contravvenzione, possono essere revocati dall'ufficio.

I liquidatori devono curare la realizzazione dei prestiti concessi ai pignoranti, sia mediante il riscatto dei pegni alla loro scadenza, sia mediante la vendita nelle forme prescritte dallo Statuto e dal Regolamento dell'Istituto, disponendo delle somme incassate nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Quando non sia altrimenti disposto dalle leggi cui sono soggetti i Monti di Pietà e dal presente Regolamento, i liquidatori possono:

a) stare in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione, in ogni causa civile o penale;

b) promuovere tutte le azioni che possono spettare al Monte sia per sè stesso, sia in rappresentanza degl'interessi dei creditori;

c) eseguire o compiere tutte le operazioni attinenti alla liquidazione dell'Istituto;

d) vendere agli incanti o a trattativa privata, secondo dispone la lettera *a)* dell'articolo 83, i beni immobili e mobili dell'Istituto;

e) liquidare ed esigere in ogni caso, compreso quello del fallimento del debitore, i crediti dell'Istituto e rilasciare quietanza.

I liquidatori non possono, per conto e per i bisogni della liquidazione, contrarre obbligazioni cambiarie e mutui, nè riscontare presso altri Istituti e presso terzi le cambiali del Monte, nè vendere in riporto od ottenere anticipazioni sui titoli di proprietà dell'Istituto, senza l'approvazione motivata della Commissione di sorveglianza e l'autorizzazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

In ogni caso, i liquidatori non possono compiere, senza la debita autorizzazione, alcun atto per cui l'autorizzazione stessa è necessaria agli Amministratori ordinarî.

Art. 80.

La Commissione di sorveglianza è composta di non meno di tre e non più di sette membri, uno dei quali sarà un rappresentante delegato dal Consiglio d'Amministrazione e gli altri saranno eletti a maggioranza relativa fra i depositanti e gli altri creditori del Monte, in un'adunanza di essi, convocata e presieduta dal liquidatore.

Sono incompatibili con l'ufficio di membri della Commissione coloro che abbiano obbligazioni di qualsivoglia natura o lite vertente col Monte.

Art. 81.

Per essere ammessi alla votazione, i depositanti devono dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione dei libretti che posseggono, se questi sono al portatore.

Anche gli altri creditori del Monte devono dare la dimostrazione di tale loro qualità. Il liquidatore deve accertare la identità dei depositanti, i libretti dei quali sono nominativi. Gli Istituti di credito e i Corpi morali, i quali siano creditori del Monte, devono indicare in iscritto al liquidatore il nome della persona che li rappresenterà all'adunanza dei creditori.

Non sono ammessi alla votazione i depositanti e gli altri creditori che abbiano un credito di lire 5 o meno. Quando il numero dei depositanti sia superiore a 1000, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato, nello indire la elezione della Commissione di sorveglianza, stabilisce la misura del credito minimo occorrente per partecipare alla votazione.

In nessun caso possono essere esclusi da essa coloro che abbiano un credito superiore alle lire 50.

Art. 82.

Il liquidatore deve subito notificare agli eletti la loro nomina.

Entro cinque giorni dalla notificazione della nomina, i membri della Commissione di sorveglianza devono eleggere il presidente, e il liquidatore ne darà notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 83.

I depositanti chiamati a far parte della Commissione di sorveglianza, i quali siano possessori di libretti al portatore, devono convertirli in libretti nominativi o depositarli presso il Monte di Pietà finchè durano in ufficio.

Scade dall'ufficio di membro della Commissione chi cessi di

essere creditore del Monte o venga a trovarsi nei casi d'incompatibilità stabiliti dall'articolo 81.

Art. 84.

Quando la liquidazione del Monte duri più di due anni, dovrà procedersi, nel primo trimestre del terzo anno, all'elezione della nuova Commissione di sorveglianza.

I membri uscenti possono essere rieletti.

Art. 85.

Se la Commissione è composta di cinque membri o meno, il liquidatore provvederà alle vacanze verificatesi per qualsiasi motivo fra i rappresentanti dei depositanti e degli altri creditori, convocando entro otto giorni l'adunanza di essi, con le forme e le limitazioni indicate negli articoli precedenti, per procedere alla sostituzione dei membri mancanti. Se è composta di più di cinque membri, si procede colle stesse norme alla surrogazione, soltanto nel caso che i membri mancanti siano due.

Nello stesso termine si provvederà alla surrogazione del rappresentante delegato dal Consiglio d'Amministrazione del Monte che venga a cessare dall'ufficio.

Art. 86.

Il Presidente della Commissione di sorveglianza rappresenta questa nelle sue relazioni col liquidatore e col Ministero.

Se il Presidente è impedito, ne fa le veci quello fra i Commissari che fu nominato con maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, ha prevalenza quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del Codice di procedura civile.

Il liquidatore interviene con voto consultivo alle sedute della Commissione, le cui deliberazioni sono trascritte in apposito registro da tenersi a norma dell'articolo 5.

Art. 87.

La Commissione di sorveglianza delibera sulle proposte del liquidatore, concernenti:

a) l'alienazione a trattativa privata degli immobili di proprietà dell'Istituto, dopo che sia andato deserto il primo esperimento d'asta;

b) le transazioni e i compromessi coi debitori;

c) le norme per la realizzazione dei crediti cambiarî;

d) l'alienazione dei titoli, valori e mobili di pertinenza dell'Istituto;

e) il riscatto e la vendita dei valori dati in pegno;

f) l'assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui.

Essa può essere interpellata dal liquidatore sopra altri affari concernenti la liquidazione, e può deliberare che siano promossi gli atti di esecuzione dei beni mobili ed immobili di debitori che non siano stati ancora escussi dal liquidatore.

Art. 88.

Le deliberazioni della Commissione di sorveglianza devono essere trasmesse al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio entro due giorni da quello dell'adunanza in cui furono prese.

Il Ministero ha facoltà di sospendere, nei cinque giorni dall'arrivo del verbale, l'esecuzione di quelle deliberazioni che fossero contrarie alla legge od ai legittimi interessi della liquidazione.

Art. 89.

La Commissione di sorveglianza deve adunarsi almeno due volte al mese; ma il Presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

Art. 90.

Ciascuno dei membri della Commissione di sorveglianza ha facoltà di esaminare i registri e le carte riguardanti l'Amministrazione della liquidazione e di fare riscontri di cassa.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di chiedere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio i provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse dei creditori dell'Istituto.

Art. 91.

Ogni mese il liquidatore deve riferire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sull'andamento della liquidazione e sullo stato di essa, secondo le norme che il Ministero stesso gli prescriverà.

Egli deve inoltre compilare e rimettere al Ministero la situazione semestrale dei conti e il rendiconto annuale compilato nelle forme prescritte dallo Statuto del Monte, qualora la liquidazione si protragga oltre la durata di un anno.

Art. 92.

Il liquidatore deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione, tutte le somme che verrà realizzando dalla liquidazione dell'attivo, ritenendo soltanto quanto occorre per i bisogni giornalieri del servizio.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio stabilirà il massimo della somma che può rimanere presso il Monte e designerà l'Istituto presso il quale devono essere depositate le somme disponibili. Ciascun deposito sarà denunziato dal liquidatore al Ministero e alla Commissione di sorveglianza, la quale ne prenderà atto nei processi verbali delle sue adunanze, richiamandovi il documento che fa fede dell'eseguito deposito.

Il Ministero potrà consentire che una parte delle somme disponibili sia impiegata temporaneamente in acquisto di buoni del Tesoro.

Il Ministero, di sua iniziativa, o sopra proposta del liquidatore o della Commissione di sorveglianza, può anche prescrivere che siano depositati presso un Istituto di emissione i titoli e documenti di proprietà del Monte.

Le somme ed i titoli depositati non possono essere ritirati senza il voto della Commissione di sorveglianza e l'autorizzazione del Ministero.

Art. 93.

A misura che vengono realizzandosi le attività dell'Istituto, il liquidatore, sentita la Commissione di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, può disporre parziali distribuzioni ai depositanti e agli altri creditori chirografari.

A tale uopo il liquidatore formerà il bilancio alla data in cui si verifica la ripartizione, indicando in esso la quota percentuale spettante a ciascun creditore e la somma rispettiva del credito.

Art. 94.

Il bilancio e lo stato di ripartizione parziale o finale formati dal liquidatore, sono approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; dopo di che sono depositati al Tribunale civile e pubblicati nelle forme stabilite dall'articolo 94 del Codice di commercio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Giornale degli annunzi giudiziarî, i creditori possono proporre i loro reclami con atto depositato nella cancelleria del Tribunale civile e del deposito è data notizia nel detto Giornale.

Trascorsi quindici giorni dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale i creditori hanno diritto d'intervenire, e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 95.

Decorsi i detti termini senza che siano stati proposti reclami o sia regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio e lo stato di ripartizione si intendono approvati da tutti i creditori, e il liquidatore, salvo la distribuzione dell'attivo, è liberato.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

Art. 96.

Le somme spettanti ai creditori, non riscosse entro due mes

dalla pubblicazione del bilancio e dello stato di ripartizione finale, devono essere depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, con la indicazione del nome del proprietario o dei numeri dei libretti, se questi sono al portatore. La Cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

Art. 97.

Il fondo disponibile, dopo aver rimborsato integralmente tutti i depositi con gli interessi corrispondenti e soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Istituto, è destinato in conformità di quanto dispone l'articolo 9 della legge sui Monti di Pietà; e per la eventuale designazione di un nuovo scopo da assegnarsi al residuo patrimonio si seguirà la procedura indicata dall'articolo 70 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 98.

Gli onorarî e le indennità al Commissario Regio e al liquidatore sono pagati dal Monte nella misura stabilita dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ai Commissari è attribuita una indennità giornaliera, graduata secondo la importanza dell'Istituto, non mai superiore alle lire 15, e vengono loro rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno.

Ai liquidatori, oltre la indennità giornaliera come sopra stabilita, e il rimborso delle spese di viaggio, viene corrisposta una provvisione sull'ammontare della realizzazione delle attività non rappresentate da buoni del Tesoro o da titoli quotati alla Borsa.

La provvisione, la quale non potrà mai, congiuntamente alla indennità giornaliera, superare una somma corrispondente a lire 25 al giorno, sarà determinata dal Ministero a periodi mensili o trimestrali, avuto riguardo alla entità e difficoltà delle operazioni compiute dal liquidatore nel mese o nel trimestre.

La provvisione sarà pagata, di regola, al liquidatore al termine della liquidazione e senza decorrenza di interessi. In caso però di morte del liquidatore, sarà pagata per intero agli eredi di lui; e nel caso di dimissione per motivi ritenuti giusti dal Ministero, ne sarà pagata al liquidatore la metà, rimettendo il pagamento dell'altra metà a liquidazione finita.

Art. 99.

Il Commissario incaricato della temporanea gestione del Monte e il liquidatore devono formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e per il ricupero delle somme ad essi corrisposte a titolo d'indennità, nell'interesse del Monte che ne ha fatto l'anticipazione.

Essi raccolgono i dati e gli elementi necessarî per stabilire la responsabilità dello scioglimento o della liquidazione, ed indicano alla Giunta Provinciale Amministrativa le persone a carico delle quali dovrebbe a loro avviso essere posta la spesa.

La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone ritenute responsabili e procede a norma degli articoli 29 e 30 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, quando i debitori non abbiano pagato la somma dovuta.

La Giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso, ai termini delle leggi amministrative.

Il diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta, invitata dal Prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.

Art. 100.

Il Prefetto provvede ai termini dell'ultima parte dell'articolo 17 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, con decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura, nominando, in virtù dell'articolo 50 della legge stessa, un Procuratore incaricato di dedurre o far valere giudizialmente la nullità nell'interesse del Monte.

Tale decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza del Monte prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura, o almeno contemporaneamente ad essi.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale deciderà, sentito il Consiglio di Stato.

Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il Prefetto è considerato rappresentante dell'Istituzione, anche agli effetti favorevoli o sfavorevoli della condanna nelle spese giudiziarie.

Art. 101.

Sono applicabili ai Monti di Pietà le disposizioni del Regolamento amministrativo e del Regolamento di contabilità sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto non sia diversamente disposto col presente Regolamento.

Disposizioni transitorie

Art. 102.

L'articolo 32 del presente Regolamento non sarà applicato per le cauzioni già versate anteriormente all'attuazione del Regolamento stesso, se non quando siano trascorsi sei anni dalla pubblicazione di esso.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

A. FORTIS.

Il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno

PELLOUX.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CXLVII (Dato a Roma il 27 aprile 1899), col quale il capitale della Cassa dei prestiti agrari del Comune di Troina (provincia di Catania) è stabilito in lire 50,000.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CXLVIII (Dato a Roma il 27 aprile 1899), col quale il Monte frumentario di Paciano è trasformato in Cassa di prestanze agrarie, ed è approvato lo Statuto organico di questa.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Prefetto di Caserta, che propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Castrocielo, per gravi irregolarità accertate mediante inchiesta;

Visti gli atti, fra cui il voto della Giunta Provinciale Amministrativa di Caserta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Castrocielo è disciolta, e la provvisoria gestione è affidata ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 27 aprile 1899:

Stoppani Angelo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, fu collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 1899.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Con R. decreto del 4 maggio u. s. è stata conceduta alla Società Ramifera Gardella e C.i la miniera di rame denominata Bargone, posta nel territorio di Casarza Ligure, provincia di Genova.

Con R. decreto del 3 giugno 1899, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione emessa dalla Deputazione provinciale di Verona nel maggio 1899, ha imposto fino al 15 giugno 1899 la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *Diaspis pentagona* nei Comuni di Isola della Scala e di Buttapietra.

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO - DIVISIONE I - SEZIONE III.

Trasferimento di privativa industriale N. 1966.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Macchinetta per turare le bottiglie denominata la « Veloce », registrata in questo Ministero al nome dei signori Milani Albino di Petronio a Zimella (Verona) e Bonapace Timoleone fu Giuseppe a Cologna Veneta (Verona), come da attestato delli 24 aprile 1895, n. 38545 di Registro Generale, fu trasferita per intiero in capo al solo Bonapace Timoleone predetto, in forza di cessione di ogni proprio diritto, fattagli dal sig. Milani su nominato, per istrumento rogato Saggiotti Carlo addì 29 novembre 1898 in Cologna Veneta, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di detto Circondario il giorno 19 dicembre 1898, al n. 120, vol. 21, atti pubblici e presentato pel visto alla Prefettura di Verona addì 4 aprile 1899.

Roma, il 29 maggio 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimento di privativa industriale N. 1967.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Nuova composizione per formare oggetti plastici », registrata in questo Ministero al nome del signor Ives Chester, a Londra, come da attestato delli 15 ottobre 1898, n. 48769 di Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Società Maponite Limited della stessa città, in forza di atto di cessione totale, firmato in Londra nanti il notaio del luogo sig. G. Fr. Warren, addì 21 marzo 1899, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 15 aprile 1899 al n. 10729, vol. 147, serie 1ª, atti privati, e presentata pel visto a questo Ufficio speciale della proprietà industriale addì 17 aprile 1899, ore 16,40.

Roma, il 29 maggio 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimento di privativa industriale N. 1968.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Sistema Compound, per la generazione di gas d'acqua », registrata in questo Ministero al nome del sig. Zanardo Giovanni Battista a Roma, come da attestato delli 20 aprile 1899, n. 50794 di Registro Generale, fu trasferita per intiero al sig. Fleischer Dott. Emil, a Dresda (Germania), in forza di atto di cessione totale firmato dal cedente addì 15 aprile 1899 nanti il sig. F. Coltellacci ff. di Sindaco della città di Roma e dal cessionario addì 11 aprile stesso in Dresda, nanti il Vice Console italiano bar. G. Locella, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 15 aprile 1899, al n. 10730, vol. 147, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto a questo Ufficio speciale della proprietà industriale addì 17 aprile 1899, ore 16,40.

Roma, il 29 maggio 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimento di privativa industriale N. 1969.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Fabrication d'un nouveau genre de panneaux décoratifs », registrata in questo Ministero al nome della Società Metz & Couturier a Parigi, come da attestato delli 28 gennaio 1899, n. 46667 di Registro Generale, fu trasferita per intiero al sig. Metz Arthur della stessa città, in forza di cessione totale per scrittura privata sottoscritta a Parigi, addì 24 marzo 1899, debitamente registrata all'Ufficio Demaniale di Milano, il giorno 7 aprile 1899, al n. 18275, vol. 969, f. 77, atti privati, e presentata pel visto alla Prefettura di Milano, addì 11 aprile 1899.

Roma, il 29 maggio 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimento di privativa industriale N. 1970.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements dans les appareils téléphoniques » registrata in questo Ministero al nome del signor Paul de Kilduchevsky, a Londra, come da attestato delli 20 maggio 1898, n. 47563 di Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Società « Kilduchevsky Mega Telephone Syndicate Limited », pure a Londra, in forza di cessione totale ivi firmata da ambe le parti nanti il notaro del luogo, sir Douglas J. Newton, addì 13 aprile 1899, debitamente registrata all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 18 aprile stesso al n. 10795, vol. 147, serie 1ª, atti privati e presentata pel visto a quest'Ufficio speciale della proprietà industriale addì 19 aprile 1899, ore 15,35.

Roma, il 29 maggio 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Stato sanitario del bestiame nel Regno

Bollettino settimanale, n. 21, fino al dì 27 maggio 1899

REGIONE I. — **Piemonte.**

Cuneo — Carbonchio ematico: 1 bovino a Clavesana, 1 a Margarita, 2 a Cuneo, 1 a Busca, 1 a Centallo, 1 a Niella Tanaro, morti.

Torino — Carbonchio ematico: 1 bovino a Verolengo, 1, morto, a Bobbio Pellice, 1, morto, ad Oglianico.

Malattie infettive dei suini: 5 casi, dei quali 4 letali, a Carignano, 2 casi a Volpiano.

Alessandria — Rabbia: 1 caso a S. Michele d'Asti, 1 a Villanova Monserrato, 1 a Valfenera.

Novara — Carbonchio ematico: 1 caso letale in Agrate Conturbia.

Afta epizootica: 28 casi a Monticello Novarese, 12 a Garbagna Novarese, 1 a Borgomanero, 1 a Maggiora.

REGIONE II. — **Lombardia.**

Pavia — Afta epizootica: 102 bovini a Galliavola, 15 a Garlasco, 20 a Mezzanabilli, 116 a Vigevano.

Milano — Carbonchio ematico: 1 bovino ad Abbiategrasso, 1 a Legnano, morti.

Afta epizootica: 4 bovini a Rosate, 8 a S. Giuliano Milanese.

Bergamo — Malattie infettive dei suini: 1 caso letale a Martinengo.

REGIONE III. — **Veneto.**

Vicenza — Carbonchio ematico: 1 bovino a Rotzo, morto.

Belluno — Carbonchio ematico: 1 bovino a Mel, morto.

Treviso — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Castel di Godego.

Rabbia: 4 cani, abbattuti, a Carbonera.

Malattie infettive dei suini: 1 caso, letale a Vazzola.

Venezia — Malattie infettive dei suini: 1 caso a Mestre.

REGIONE V. — **Emilia.**

Modena — Malattie infettive dei suini: 2 casi, a Concordia, 2 a Camposanto, 2 a Mirandola, 1 a S. Prospero, morti.

Bologna — Malattie infettive dei suini: 3 casi, letali, a Castel d'Argile, 2 casi, con 1 morto, a Castenaso.

Ravenna — Malattie infettive dei suini: 4 casi, con 2 morti, a Castel Bolognese.

Forlì — Carbonchio sintomatico: 2 bovini, morti, a Rimini.

Rabbia: 1 suino, morto, a Forlì.

Malattie infettive dei suini: 5 casi, a Rimini, 1 a Forlì, morti.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Pesaro — Rabbia: 1 cane, morto, a Montorio.

REGIONE X. — **Meridionale Mediterranea.**

Caserta — Farcino: 1 equino, a Capua.

Barbone dei bufali: parecchi casi a Grazzanise, 46 casi, letali, a Cancello Arnone.

Napoli — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Napoli.

REGIONE XI. — **Sicilia.**

Catania — Carbonchio ematico: 3 bovini, morti, a Ramacca.

Riassunto.

Carbonchio ematico: casi 19.
Carbonchio sintomatico: casi 2.
Afta epizootica: casi 307.
Farcino: casi 1.
Rabbia: casi 7.
Malattie infettive dei suini: casi 32.
Barbone dei bufali: casi 46.

TRAFFICO DEL BESTIAME

Provvedimenti presi da Governi esteri.

Svizzera — Il Consiglio federale svizzero mantenendo ferme le disposizioni contenute nella Convenzione Italo-Svizzera, firmata a Milano il 12-14 maggio 1891, ha deliberato che, anche nella prossima stagione estiva, l'alpeggio del bestiame si effettui secondo le norme degli anni precedenti.

Austria. — La Luogotenenza del Litorale notifica, che l'I. R. Ministero dell'Interno, a fin di evitare che la peste bovina, dominante nella Turchia si diffonda nel territorio austriaco, ha disposto affinchè l'importazione di avanzi di animali, provenienti da territorii turchi, sia permessa solamente da luoghi immuni da epizoozie e dietro il conseguimento di un permesso speciale, che deve esser chiesto, di volta in volta, allo stesso Ministero dell'Interno.

Le merci anzidette devono, poi, essere immediatamente trasportate negli Stabilimenti industriali cui sono destinate.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 3 corrente in Balata di Baida, provincia di Trapani, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 5 giugno 1899.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 834756 e 909393 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale rispettivamente per L. 30, L. 5 intestate la prima al nome di Delle Piane *Fernanda* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Genovesi *Bianchini*, domiciliata in Roma,

e la seconda al nome di Delle Piane Ferdinanda fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Genovesi *Bianchina*, domiciliata in Alessandria (Libere), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Delle Piane *Ferdinanda* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Genovesi *Bianchina o Bianchini*, ecc., come nelle iscrizioni suddette, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 6 giugno, a lire 107,07.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

5 giugno 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	102,60 3/8	100,60 3/8
	4 1/2 % *netto*	112,04 5/8	110,92 1/8
	4 % *netto*	102,21	100 21
	3 % *lordo*	63,31 5/8	62,11 5/8

CONCORSI

R. EDUCATORIO DELLE STABILITE IN SAN PIETRO A MONTICELLI (FIRENZE)

È aperto il concorso ad un posto gratuito in questo R. Educatorio fra le fanciulle appartenenti a famiglie italiane di civile condizione, preferibilmente di ufficiali militari o di ottimi impiegati, ed orfane di uno o di ambedue i genitori.

Le domande dovranno essere indirizzate all'Operaio sottoscritto non più tardi del 30 giugno prossimo, e saranno accompagnate dai documenti che appresso:

1. Fede di nascita da cui risulti che la fanciulla è di età non minore di *sei* anni, nè maggiore di *dodici*;
2. Fede di battesimo;
3. Attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo naturale;
4. Attestato medico di sana e robusta costituzione fisica;
5. Attestato di famiglia della concorrente.

Tanto la domanda, quanto i relativi documenti dovranno essere prodotti in carta bollata da cent. 60.

La fanciulla prescelta dovrà essere provveduta e mantenuta dalla propria famiglia del corredo prescritto dal Regolamento, e saranno a carico alla famiglia stessa la spesa degli insegnamenti facoltativi, che sono il pianoforte e le lingue straniere, e le spese di posta, di telegrammi, di carta ecc. ecc.

Monticelli, li 10 maggio 1899.

L'OPERAIO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Lunedì 5 giugno 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15.40).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Sunto delle petizioni e omaggi.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni e dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunica al Senato di aver trasmesso a S. M. il Re copia del telegramma inviato a S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

S. M. il Re ha risposto col seguente telegramma:

Quirinale, 1° giugno 1899.

Molto sensibile alla prova di affetto che con i suoi augurî il Senato volle dare al Mio amato Nipote il Duca degli Abruzzi, esprimo a Lei ed ai Signori Senatori la viva mia gratitudine.

UMBERTO.

Annunzia poi che S. A. R. il Duca degli Abruzzi ha trasmesso alla Presidenza del Senato il seguente telegramma:

Cristiania, 2 giugno 1899.

Ringrazio di cuore V. E. e Colleghi augurî fattimi, per gentilissimo telegramma.

ABRUZZI.

Nomina di senatore.

PRESIDENTE. Comunica il R. decreto in data 4 giugno 1899 con cui il signor professore commendatore Eugenio Beltrami è stato nominato Senatore del Regno.

Discussione del progetto di legge: «Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali» (N. 47).

PELLOUX, presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno. Accetta che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e dà facoltà di parlare al senatore primo iscritto.

FINALI. Questo progetto di legge gli rammenta che dieci anni or sono fu relatore della legge comunale e provinciale.

Con questo precedente intende di sottoporre al Senato alcune osservazioni.

Si dichiara fautore convinto dell'autonomia provinciale e comunale, principio che si adatta anche ai Governi assoluti, ma veramente connaturato nelle tradizioni del nostro paese, nel quale, anche nei peggiori tempi della sua storia, non venne mai meno la libertà de' suoi Comuni.

L'oratore ebbe suoi contradditori uomini illustri come lo Zini e lo Jacini, ma d'altra parte fu confortato dall'opinione di un altro uomo non meno illustre, Francesco Crispi.

Enumera le modificazioni successive che furono introdotte nella legge comunale e provinciale, e critica il sistema adottato di rinnovare il Consiglio ogni sei anni, e di rinnovarne la metà ogni tre anni, sistema che giudica dannoso sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto morale.

Dimostra gli inconvenienti gravissimi che derivano da questo metodo e richiama su di essi l'attenzione del Governo.

Entra quindi nel merito del progetto di legge, il quale si riferisce allo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali. Teme che l'eccesso di autorità torni a danno dell'autonomia provinciale e comunale, perchè in fine dei conti si tratta di una vera e propria dittatura.

Di questa facoltà il potere esecutivo può abusare, tanto più che il regime temporaneo del Commissario Regio, che non dovrebbe oltrepassare i tre mesi, è diventato per consuetudine di sei mesi.

Rileva che lo scioglimento dei Consigli comunali va diventando sempre più frequente. In dieci anni se ne sono sciolti 1091, e così un decimo di più del loro numero totale.

Tenendo conto di questi criterî l'oratore riprenderà la parola nella discussione degli articoli; intanto osserva che in generale i partiti politici che nelle elezioni sono rimasti soccombenti, cercano una rivincita nello scioglimento dei Consigli; osserva inoltre che, leggendo le relazioni che precedono i decreti di scioglimento, non si trovano sempre delle ragioni convincenti e sono redatte con una forma astiosa che non si concilia talora colla serenità che deve inspirare tutti gli atti del Governo.

Si compiace che questo progetto di legge, nei diversi stadî che ha attraversato, si sia venuto temperando e quindi, a suo giudizio, migliorando. Ma mentre loda gli emendamenti successivi introdotti ed ai quali è disposto a dare il suo voto, uno solo escluso, crede che qualche altro emendamento possa essere accolto, col consenso del Governo e dell'Ufficio centrale.

Nota che è molto facile attribuire allo scioglimento dei Consigli comunali il carattere di provvedimento interessante l'ordine pubblico. È sua opinione che per lo scioglimento dei Consigli debba intervenire una deliberazione del Consiglio dei Ministri, perchè in cosa tanto grave occorre la responsabilità collettiva di tutti i Ministri. Lascia ad altri considerare se sia o no conveniente di chiedere l'intervento del Consiglio di Stato.

Dichiara di dissentire inoltre dalla disposizione contenuta nell'articolo 3° relativo all'esclusione dalla Commissione straordinaria, di tutti coloro che abbiano fatto parte del disciolto Consiglio provinciale.

Identica osservazione muove all'articolo 4° relativo allo scioglimento dei Consigli comunali, a proposito dei consultori del Commissario Regio.

Loda il concetto contenuto nell'articolo 7° relativo ai reclami degli elettori, ma vorrebbe che si accordasse la facoltà di ricorrere direttamente al prefetto, senza obbligarli a indirizzarsi sempre al Governo centrale.

Non consente in una parte dell'articolo 8°, perchè considera affatto anormale la supposizione che, nel corso di dieci anni, un Consiglio comunale possa essere stato disciolto quattro volte.

In questo caso gli parrebbe più opportuno un provvedimento speciale per quel Comune.

Conclude raccomandando al Governo di non ricorrere allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali se non in casi gravi e impellenti, o di procedere seriamente alla scelta dei Commissarî pensando quale danno un Commissario che non possegga le qualità richieste, può recare a un Comune.

Raccomanda inoltre al Governo di volersi astenere dall'imporre i suoi voleri alle Amministrazioni provinciali e comunali, le quali talora vi si ribellano, e qui talvolta l'origine prima dello scioglimento che le colpisce. Non bisogna abusare di un diritto, nè assumere inutili responsabilità, nè ostinarsi in imposizioni, le quali dànno poi origine ai desiderî di rivendicazione.

PELLOUX, presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Consente nella maggior parte delle cose dette dal senatore Finali. Farà poche osservazioni relativamente ad apprezzamenti espressi dal preopinante sopra alcune disposizioni del progetto di legge.

La eleggibilità dei sindaci estesa a tutti i Comuni, in alcune circostanze può considerarsi forse come un errore; l'eleggibilità dei sindaci in tutti i Comuni non è stata una disposizione troppo studiata, e può considerarsi come un piccolo flagello per alcune Amministrazioni comunali. (Approvazioni).

Concorda con l'on. Finali nel credere fosse migliore sistema il rinnovamento del quinto dei consiglieri fatto annualmente

Lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali crea, è vero, una momentanea dittatura, però teme che in soli tre mesi in casi speciali sia un po' difficile provvedere a riparare a tutti i mali dell'Amministrazione.

Dichiara che egli è solito far sempre molta economia nelle proroghe da concedersi ai Commissari straordinari.

Quanto alla scelta dei Commissari crede che non si debbano nominare degli irresponsabili (Vivi segni di approvazione).

Le cause del maggior numero di scioglimenti di Consigli nei Comuni maggiori vogliono forse ricercarsi anche nell'ambiente politico: assicura l'on. Finali che su tale questione porterà tutta la sua attenzione e procurerà di ovviare agli inconvenienti lamentati dal preopinante.

Si riserva di esprimere il suo parere sugli emendamenti accennati dal senatore Finali, quando si discuteranno gli articoli.

Dissente però in parte dalle osservazioni da lui fatte agli articoli 3 e 4 del progetto di legge e fa notare come l'inconveniente ricordato sia forse maggiore per le Amministrazioni comunali che per le provinciali: per queste dunque è forse opportuno si escludano dalla Commissione coloro che hanno fatto parte del disciolto Consiglio.

Il senatore Finali non vorrebbe fosse mantenuta la disposizione dell'art. 8, e preferirebbe in caso di quattro scioglimenti in un decennio, si provvedesse con legge speciale.

Ciò è teoricamente vero, ma in pratica è difficile provvedere con leggi speciali, ed è meglio accontentarsi per ora di una disposizione generale quale è quella contenuta nel progetto.

Assicura che non procederà a scioglimenti di Consigli comunali o provinciali, se non in casi gravissimi e dietro proposta formale dei Prefetti sopra fatti di ordine amministrativo.

Quando si tratti di ragioni di ordine pubblico, allora soltanto può e deve intervenire direttamente il Governo, il quale assume tutta la responsabilità del suo operato, anche senza sentire il parere consultivo preventivo del Consiglio di Stato.

Non aggiunge altro, riservandosi, ove occorra, di parlare nella discussione dei singoli articoli.

PELLEGRINI. Ringrazia l'Ufficio centrale ed il senatore Finali delle espressioni usate a suo riguardo. Fa delle brevi osservazioni sul presente progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Nota che all'articolo 1° si è tolta l'aggiunta dell'aggettivo « gravi » ai motivi d'ordine pubblico, modificandosi così la tradizionale frase che si trova in tutte le nostre leggi. Desidera che sia fatta l'aggiunta di quell'aggettivo.

Vorrebbe anche che fosse tolta la frase « per irregolarità amministrative », come una delle ragioni per lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. La frase gli sembra pericolosa assai.

Quanto alla disobbedienza dei Consigli richiamati alla osservanza degli obblighi come uno dei motivi di scioglimento, richiama il procedimento stabilito per i Consigli delle Opere pie nella legge del 1890 e lo vorrebbe applicato anche nel caso presente.

Per il parere del Consiglio di Stato non crede che l'urgenza possa giustificare l'esclusione di esso, invocato dal senatore Finali.

Ammesso il parere nel solo caso di motivi amministrativi, si possono avere da ciò delle conseguenze che offendano alcuni principii del nostro diritto amministrativo. Anch'egli conviene nelle osservazioni fatte dal senatore Finali all'articolo 8.

Quanto al resto, egli crede accettabile il progetto di legge che risponde, nel suo concetto, all'altro progetto di cui fu relatore.

CODRONCHI, relatore. L'Ufficio centrale rivedendo il progetto di legge non ha dovuto discutere nè di autonomie comunali e provinciali, nè di altri argomenti; ma soltanto ha dovuto provvedere al Codice penale per i Comuni; per quei soli Comuni però che della libertà loro concessa dalla legge comunale e provinciale, abusano.

L'Ufficio centrale ha temperato il progetto ministeriale, non ha fatto che una aggiunta che riconosce ardita e che è riferita all'articolo 8 del progetto stesso.

Contro tale articolo è sorto l'on. Finali; ora, pur difendendo l'operato dell'Ufficio centrale fa notare che, anche togliendo l'articolo 8, tutta l'armonia della legge non ne verrebbe a soffrire.

Crede che l'opposizione all'articolo 8 sarebbe stata minore se questo progetto fosse stato preceduto dall'altro per la divisione dei Comuni in classi.

Dichiara che non é sempre vero che i piccoli Comuni sieno i peggio amministrati; vi sono invece grandi Comuni che vivono in un continuo disordine ammistrativo, che è riprovevole.

L'articolo 8 trova la sua origine nel precedente progetto presentato dal Ministro Di Rudinì, cui ha fatto eco la relazione del senatore Pellegrini, e da ultimo il progetto presentato dallo stesso Ministro Pelloux.

Dimostra che l'articolo 8 quale è stato proposto dall'Ufficio centrale non merita davvero tutte le critiche mossegli dal senatore Finali, perchè non è limitativo di nessuna libertà ed è meno rigido di quel che possa di prima vista sembrare.

Confessa che non ha grande fiducia nei Commissari Regi; sono i costumi politici che vanno migliorati; quei costumi che costituiscono la forza del popolo britannico.

Non crede opportuno indebolire l'azione, l'intervento dello Stato in omaggio alla vera giustizia, alla libertà, alla tutela delle minoranze.

Qualche cosa bisogna pur fare in Italia, dove il disordine amministrativo in talune provincie è veramente enorme; è inutile nasconderlo, il fallimento di molti comuni non è lontano, e questo fallimento significa malcontento delle popolazioni, minaccie costanti all'ordine pubblico.

Non bisogna d'altra parte confondere l'autonomia amministrativa coll'autonomia politica.

A questo proposito in Italia vi sono due opposte tendenze che hanno ragioni geografiche; taluni vogliono esagerare l'intervento dello Stato, altri invece distruggerlo del tutto.

Crede che ambedue queste tendenze sieno esagerate.

Il progetto di legge nella sua modestia assicura allo Stato quella forza e quella autorità che sono necessarie perchè l'amministrazione dei comuni e delle provincie si metta in carreggiata, e non offende affatto alcuna libertà.

Le provincie e i comuni devono essere subordinati allo Stato, ma debbono saper vivere di vita propria.

Le autonomie municipali non vanno però esagerate, come non devesi esagerare il concetto del decentramento.

Nota che in Francia ed in Inghilterra la questione del decentramento non ha fatto cammino maggiore che in Italia.

L'art. 8 è stato ispirato dai concetti che l'oratore si è limitato ad accennare, e non si fa illusioni sulla sua sorte.

Quanto agli emendamenti accennati dai preopinanti, si riserva di discorrerne quando si discuteranno gli articoli.

Conchiude affermando che la tutela degli interessi per gli enti locali, per i comuni e le provincie, non deve far dimenticare la tutela dei più alti interessi della grande patria nostra. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Dà lettura dell'articolo 1, e di un emendamento del senatore Pellegrini, che vorrebbe si dicesse al 1° comma: « per gravi motivi di ordine pubblico », e si sopprimessero le parole: « per irregolarità amministrative ».

CODRONCHI, relatore. A nome dell'Ufficio centrale, accetterebbe l'aggiunta dell'aggettivo « gravi » ai motivi d'ordine pubblico. Non gli sembra però opportuna la soppressione delle parole « per irregolarità amministrative ».

PELLOUX, presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno. Consente.

PARPAGLIA, in merito agli emendamenti proposti, crede che il relatore cada in contraddizione quando vuole mantenute le parole « per irregolarità amministrative », definizione molto elastica e che è per se stessa cagione o pretesto di molti scioglimenti.

Vorrebbe che si escogitasse una definizione più chiara, più precisa, la quale si accordasse col carattere della legge in discussione, che ha per iscopo di ridurre il numero degli scioglimenti dei Consigli comunali e provinciali, ai casi veramente giustificati.

FINALI, propone all'Ufficio centrale di prendere in considerazione questo emendamento che consisterebbe nel prescrivere che i Consigli comunali e provinciali possano essere sciolti, soltanto in forza di Decreto Reale, cioè dopo sentito il Consiglio dei Ministri.

SAREDO, prega il Senato di conservare l'inciso « per irregolarità amministrative » aggiungendovi la parola « accertate ». Così nel decreto di scioglimento sarebbero specificate le irregolarità amministrative, le quali non possono essere comprese nel concetto dei motivi d'ordine pubblico. E ne spiega la ragione, citando alcuni esempi. Quindi è necessario che la frase « per irregolarità amministrative » sia mantenuta con l'aggiunta da lui proposta

PELLEGRINI. Accetterebbe l'emendamento proposto dal senatore Saredo. Insiste però nel ritenere inutili le parole: « irregolarità amministrative » a meno che non si aggiungano le altre: « che rendano impossibile all'amministrazione di funzionare », perchè ritiene che per semplici irregolarità amministrative sarebbe quasi impossibile sciogliere i Consigli comunali.

Prima di far proposte attende di conoscere il parere del relatore.

CODRONCHI, relatore. Accetta, a nome dell'Ufficio centrale, gli emendamenti proposti dal senatore Saredo. Dichiara però di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini, per le ragioni già esposte.

PELLOUX, presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Si associa alle dichiarazioni fatte dal senatore Codronchi, relatore dell'Ufficio centrale.

PELLEGRINI. Dichiara di non fare alcuna proposta dopo le parole del relatore e del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Pone ai voti il primo comma dell'articolo 1 così modificato:

Art. 1.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, per accertate irregolarità amministrative, e quando, richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Dovrà normalmente procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

(Approvato).

Rilegge il secondo comma dell'articolo 1 che suona così:

« Questo termine potrà eccezionalmente essere prorogato fino a sei mesi complessivamente per speciali motivi amministrativi o d'ordine pubblico di particolare gravità, previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità della proroga, quando si tratti di proroga per motivi amministrativi ».

PELLEGRINI. Vorrebbe che fosse sempre udito il Consiglio di Stato, togliendosi la distinzione che si é fatta nel secondo capoverso dell'articolo 1.

SAREDO. Crede che la distinzione fatta nel secondo capoverso dell'articolo 1 tra i motivi amministrativi e quelli d'ordine pub-

blico, risponda perfettamente ai concetti seguiti fin qui nella nostra legislazione.

D'altra parte attende dal presidente del Consiglio uno schiarimento, cioè, se un prefetto possa sostituirsi al potere centrale sciogliendo con suo decreto un Consiglio comunale o provinciale.

PELLOUX, presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Fa segni di diniego.

PRESIDENTE. Pone ai voti il comma secondo dell'articolo 1.

(È approvato nel testo proposto dall'Ufficio centrale).

PRESIDENTE. Rilegge il comma terzo dell'articolo 1, che è del seguente tenore:

« Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento ».

Avverte che il senatore Finali propone che a questo comma si aggiungano le seguenti parole:

« Sentito il Consiglio dei Ministri ».

CODRONCHI, relatore. Rileva le difficoltà che potrebbe far sorgere l'aggiunta proposta dal senatore Finali.

Ma l'Ufficio centrale naturalmente se ne rimette in questo caso al giudizio del Ministro dell'interno.

PELLOUX, presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Invita il senatore Finali a specificare i casi speciali in cui la disposizione riportata nell'articolo 1 abbia prodotto degl'inconvenienti.

D'altra parte occorre pensare al caso di un parere contrario pel Consiglio dei Ministri. Ciò vincolerebbe l'azione del Ministro dell'interno.

FINALI. Comprende la opposizione del presidente del Consiglio che è anche Ministro dell'interno, ma il fatto di scioglimenti di Consigli comunali di primo ordine, è un atto di Governo di suprema importanza; perciò aveva proposto l'aggiunta. Ma dopo le osservazioni del relatore e del presidente del Consiglio, non insiste sulla sua proposta.

SAREDO. E' giusta l'osservazione del senatore Finali: ma è naturale che quando si tratta dello scioglimento di Consigli comunali di grandi città, intervenga una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Pone ai voti il comma 3 nel testo proposto.

(Approvato).

Dà poi lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1 che è il seguente:

« Questi decreti e le relazioni che li precedono sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro quindici giorni dalla data di essi e affissi all'albo pretorio del Comune in cui è disciolto il Consiglio comunale o del Comune capoluogo della provincia, se è sciolto il Consiglio provinciale. Questi decreti e le relazioni sono comunicati ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati ».

PELLEGRINI desidera sapere se fra gli atti da comunicarsi al Parlamento sia compresa anche la relazione al Consiglio di Stato.

CODRONCHI, relatore. L'Ufficio centrale ha inteso parlare solamente della relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Rilegge il complesso dell'articolo 1° modificato solo nel primo comma e lo pone ai voti.

(Approvato).

Senza discussione si approva l'articolo 2.

CODRONCHI, relatore, all'articolo 3.

Ricorda l'osservazione fatta dal senatore Finali.

Dichiara che questo articolo non è che la riproduzione dell'articolo 296 della legge comunale e provinciale.

FINALI. Non fa alcuna proposta.

L'articolo 3 è approvato nel testo proposto dall' Ufficio centrale.

CODRONCHI, relatore, all'articolo 4.

Anche qui ricorda l'osservazione fatta dal senatore Finali della quale non disconosce la gravità.

Ma vi son dei Comuni ove le passioni politiche sono molto accentuate ed il chiamare nella Commissione consultiva dei consiglieri comunali che abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio disciolto, potrebbe ingenerare sospetti di parzialità e sarebbe pericoloso.

Quanto al numero dei membri è d'accordo col senatore Finali ed accoglie le sue osservazioni; propone perciò si dica: « non sarà superiore al numero dei membri della Giunta comunale ».

FINALI, non ha ragione di oppugnare rispetto alle amministrazioni comunali il principio già approvato nell'articolo 3 di questo progetto circa le amministrazioni provinciali.

Aderisce alla proposta Codronchi quanto al numero dei membri componenti la Commissione consultiva che dovrà coadiuvare il Commissario Regio.

PELLOUX, presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Accetta l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 4 con la modificazione proposta dal relatore ed accettata dal Governo al secondo comma, e cioè: « il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore a quello dei membri della Giunta comunale assegnata dalla legge al Comune ».

L'articolo così modificato è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Saredo propone il seguente emendamento al terzo comma dell'articolo 7:

« Ogni elettore potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, entro quindici giorni dalla loro data, contro i provvedimenti e le deliberazioni che il Commissario e la Commissione abbiano presi coi poteri dei Consigli. Quando si tratti di provvedimenti e deliberazioni per i quali sia necessario l'approvazione o l'autorizzazione della Giunta provinciale, il ricorso sarà proposto al Ministro dell'interno.

« I quindici giorni cominceranno a decorrere dalla inserzione del decreto della Giunta provinciale nel foglio degli annunzi legali ».

SAREDO dà ragione di tale suo emendamento dimostrandone l'opportunità ed enumerandone i vantaggi che sarà per arrecare all'amministrazione.

CODRONCHI, relatore. A nome dell'Ufficio centrale dichiara di accettare l'emendamento del senatore Saredo.

PELLOUX, presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Anch'egli lo accetta.

PELLEGRINI prega l'Ufficio centrale di rinunciare all'ultima parte del quarto capoverso di questo articolo dove si dice: « eccetto i casi nei quali sulla stessa questione sia stato risoluto sopra ricorso di un elettore ».

Trattasi, a suo giudizio, di un fiscalismo eccessivo.

CODRONCHI, relatore. Accetta la soppressione dell'ultima parte del quarto comma dell'articolo 7, proposta dal senatore Pellegrini.

FINALI. Consente nell'emendamento presentato dal senatore Saredo.

PELLOUX, presidente del Consiglio. Consente nelle proposte dei senatori Pellegrini e Saredo.

PRESIDENTE. Pone ai voti successivamente l'emendamento del senatore Saredo al comma terzo e la soppressione proposta dal senatore Pellegrini al comma quarto.

(Il Senato approva le due proposte).

PRESIDENTE. Pone ai voti il complesso dell'articolo 7 così emendato.

FINALI. Sull'articolo 8 ha già preso la parola; della sua opportunità non è persuaso. Si è confermato in questa opinione rilevando dalla relazione che l'Ufficio centrale non è stato sopra di esso di concorde parere.

Si fa quindi ardito di proporre la soppressione di questo arti-

colo, pur riconoscendo il valore di alcune osservazioni del relatore Codronchi.

Spera che l'Ufficio centrale vi consenta, tanto più che l'economia della legge nulla vi perde.

SAREDO. Se il relatore abbandona questo articolo, lo farà suo, perchè abbiamo l'esperienza che lo ha luminosamente sancito.

Ricorda la legge che istituì il Regio Commissario in Sicilia, e dice quanto proficua sia stata l'opera del Regio Commissario, il quale ha dovuto in parecchi comuni applicare il principio che è sancito in questo articolo.

Quando un privato dimostra di non sapere più amministrare i suoi beni o lo si interdice o lo si inabilita; perchè non si possono estendere al diritto amministrativo i principî della interdizione sanzionati nel diritto civile, quando un'Amministrazione comunale è impari alle funzioni che è chiamata ad esercitare?

Ripete che crede l'art. 8 assolutamente necessario, e si augura che il senatore Finali vorrà recedere dalla sua opposizione. (Bene).

CODRONCHI, relatore. Ringrazia il senatore Saredo del ricordo che lo riguarda personalmente e di avere reso giustizia all'opera sua.

Dichiara di mantenere l'articolo 8 a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale. Il provvedimento che esso contiene, a giudizio delle persone competenti, è assolutamente indispensabile, non solo per ciò che riguarda alcuni comuni della Sicilia, ma anche per molti altri.

Addita i benefizi amministrativi che deriveranno ai contribuenti dall'approvazione di questo articolo.

Si rimette al voto del Senato, convinto che se questo provvedimento non sarà oggi approvato, lo sarà certamente in avvenire. (Approvazioni).

PELLOUX, presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Prega il Senato di voler approvare questo articolo 8, che è un temperamento adottato per non accettare completamente l'articolo 3 del progetto ministeriale di cui dà lettura.

Ricorda che l'articolo 8 è intimamente connesso con l'articolo 2, che egli ha accettato appunto perchè l'Ufficio centrale proponeva la disposizione contenuta nell'articolo 8.

Dimostra che la reiezione di tale articolo priverebbe la legge d'una delle sue disposizioni più efficaci.

Prega il Senato di non approvare la proposta del senatore Finali.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 8 che è approvato.

Senza discussione si approva l'articolo 9, ultimo del progetto di legge.

Levasi (ore 18.40).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 5 giugno 1899

Presidenza del Vice Presidente COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.

FULCI NICOLÒ, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Congedi.

FULCI NICOLÒ, segretario, dà lettura delle domande di congedo.

COSTA ANDREA, di fronte al numero rilevante dei congedi, chiede che si verifichi se la Camera sia in numero legale per deliberare.

PRESIDENTE osserva che si tratta di congedi brevissimi; e che in ogni modo il numero legale della Camera sarebbe sempre assolutamente normale.

RADICE propone che, essendo oggi il giorno destinato alle interpellanze, sia rimessa a domani qualunque questione che implichi una deliberazione della Camera.

BARZILAI consente nella proposta che qualunque deliberazione sia rimessa a domani.

PRESIDENTE pone a partito la proposta che ogni deliberazione relativa ai congedi sia rimessa a domani.

(È approvata).

Interrogazioni.

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde ad una interrogazione del deputato Santini « intorno all'attuale fase della vertenza italo-colombiana ».

La parte del lodo Cleveland che deve essere tuttora eseguita, è l'articolo 5, il quale, nella sua disposizione essenziale, si esprime così:

« Io giudico e decido che il Governo della Repubblica di Colombia dovrà garantire e proteggere il signor Ernesto Cerruti, contro ogni e qualunque responsabilità pecuniaria risultante dai debiti dell'anzidetta Ditta sociale, e dovrà rimborsare il signor Ernesto Cerruti fino a concorrenza di quanto egli potesse essere costretto a pagare per quei debiti sociali di buona fede debitamente provati in contraddizione contro tutte le opportune opposizioni che avessero potuto e dovuto essere fatte ».

La difficoltà per l'esecuzione di questo articolo, deriva dal fatto che l'accertamento della somma che la Colombia deve pagare, non può derivare che da un accordo dei creditori o da sentenze giudiziarie.

La Colombia tratta con i suoi creditori per giungere a questo accordo. Quello che il Governo può assicurare è che esso è fermo nel pretendere che, anche per questa parte, il lodo sia integralmente e lealmente eseguito in relazione con la lettera e con lo spirito suo. (Bene!).

SANTINI non può approvare l'opera del Governo in questa lunga e incresciosa vertenza. Trova troppo debole l'azione italiana, di fronte alla noncurante condotta del Governo colombiano.

Ritiene indispensabile quindi che il Governo italiano segua quella via diplomatica che possa riconoscersi più energica e più opportuna, per richiamare il Governo colombiano all'adempimento dei suoi doveri.

Dichiara quindi di convertire la sua interrogazione in interpellanza.

Esprime infine la speranza che il presente Ministro degli esteri così ben coadiuvato dal sottosegretario di Stato che ha risposto, abbia a seguire una politica ben diversa da quella praticatasi dai Ministri degli esteri del Gabinetto Di Rudinì. (Bene!).

BERTOLINI, sottosegretdrio di Stato per l'interno, risponde al deputato Girolamo Del Balzo, il quale desidera sapere « se e quali provvedimenti, intenda adottare in favore dei danneggiati dalla gragnuola nei Comuni di Altavilla Irpina e Grottolella in Provincia di Avellino ».

Dichiara che il Ministero ha da tempo deliberato di non accogliere domande di sussidio per danni causati dalla grandine.

Ha però trasmesso le istanze dei sindaci di questi due Comuni al Ministero delle finanze, affinchè veda se non sia il caso di concedere lo sgravio delle imposte.

DEL BALZO GIROLAMO descrive le miserevoli condizioni di di questi due Comuni. Esorta il Governo a concedere sollecitamente questo sgravio d'imposta, reclamato urgentemente da ragioni di giustizia.

FALCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato Monti Guarnieri « in ordine al procedimento seguito nel rinviare recentemente per suspicione una causa penale dalle Assise di Cuneo ad altra Corte ».

Dichiara che è intervenuta una sentenza di Cassazione, che non si può discutere, ma si deve da tutti rispettare. Il Ministero non poteva curare che il processo innanzi alle Assise di Torino avesse luogo nel più breve termine possibile. E questo è stato fatto.

MONTI GUARNIERI comprende il riserbo del rappresentante del Governo. Ma non può non deplorare che il Presidente della prima sezione penale della Cassazione abbia creduto necessario di scendere a polemiche coi giornali cittadini, relativamente alla sentenza di quella Sezione che rinviava il giudizio a Torino per legittima suspicione.

È questo un fatto altamente deplorevole.

FALCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, dichiara che la lettera cui ha accennato l'on. interrogante, è di carattere meramente privato.

D'altra parte il Presidente della prima Sezione penale della Cassazione di Roma, è persona superiore a qualsiasi censura.

MONTI GUARNIERI non ha inteso censurare la persona di quell'eminente magistrato, ma ha voluto segnalare un fatto che potrebbe costituire un precedente pericoloso.

DI SAN GIULIANO, Ministro delle poste e dei telegrafi, risponde ad un'interrogazione dell'on. De Felice-Giuffrida « sulla necessità di attivare un filo telegrafico diretto tra Napoli e Catania ».

Nota che Catania è collegata direttamente con Roma, colla quale vi è un notevolissimo scambio di telegrammi.

Un filo diretto fra Napoli e Catania non porterebbe che il vantaggio di pochi minuti fra questi due centri.

Ora il Ministro spera di ottenere lo stesso risparmio, senza l'impianto di un filo nuovo che importerebbe una spesa non indifferente.

DE FELICE-GIUFFRIDA dichiara che un filo solo fra Catania ed il continente è del tutto insufficiente, specialmente in caso di interruzioni. Confida che il Ministro vorrà provvedere al più presto. La maggiore spesa sarà compensata dal maggiore introito.

DI SAN GIULIANO, Ministro delle poste e dei telegrafi, conferma che è suo intendimento, con la minore [spesa possibile, di conseguire lo scopo; tanto più che si tratta della sua città natale. (Benissimo!)

Risponde quindi ad una interrogazione del deputato Santini « sulla non ancora attuata sistemazione in ruolo degli straordinari postali e telegrafici riconosciuti idonei dal Regio decreto 27 gennaio 1898 ».

Dichiara che il desiderio dell'on. interrogante è stato soddisfatto: poichè con decreto del 17 maggio fu emanato un decreto per sistemare appunto quel personale. Accenna alle diverse disposizioni del decreto stesso che recherà non lievi vantaggi alla numerosa classe degli straordinari postali e telegrafici.

SANTINI ringrazia l'on. Ministro per essere stato sollecito nel provvedere alla sistemazione degli straordinari postali e telegrafici tanto benemeriti della pubblica Amministrazione.

Comunicazioni del presidente

PRESIDENTE comunica una lettera del presidente del Consiglio che partecipa alla Camera la nomina a senatore del Regno del professore Beltrami presidente dell'Accademia dei Lincei.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta relative alla elezione avvenuta nel Collegio di Castellaneta che sono per l'annullamento dell'elezione stessa proclamata nella persona dell'on. De Mita.

BORSARELLI combatte le conclusioni della Giunta. Non consente nell'apprezzamento — che è l'argomento principale che ha condotto all'annullamento — fatto dalla Giunta stessa a proposito delle schede annullate e portanti il nome del De Mita con l'aggiunta di titoli professionali o cavallereschi, perchè esse rispecchiano il vero voto degli elettori.

Non essendovi dunque stato in queste elezioni, corruzioni, nè pressioni governative, nè altro procedimento scorretto, propone che sia convalidata l'elezione del Collegio di Castellaneta avvenuta nella persona dell'on. De Mita.

LAZZARO difende le conclusioni della Giunta adottate in seguito ad una ponderata e seria inchiesta fatta da un Comitato inquirente.

Non è esatto che non vi siano state proteste. Vi furono e talmente gravi contro questa elezione, che impressionarono grandemente l'on. Caldesi, relatore. Gravissimo è il fatto delle molte schede scritte con segni di riconoscimento.

Spera quindi che la Camera accoglierà le conclusioni della Giunta.

BASETTI, relatore, dopo aver notato che la Giunta è venuta nelle conclusioni proposte alla Camera all'unanimità, dichiara che la ragione principale della proposta stessa è quella delle numerose schede che portavano il nome del candidato De Mita con giri di parole che evidentemente volevano far riconoscere le schede stesse.

Invita quindi la Camera ad approvare le conclusioni della Giunta.

TASSI non crede che la tardività del reclamo addotta dall'on. Borsarelli sia ragione sufficiente per respingere la proposta che si presenta col voto unanime della Giunta.

BORSARELLI insiste nella fatta proposta di convalidamento.

GALLO, presidente della Giunta, nota che il giro delle parole nelle schede non è che il fatto determinante la proposta di annullamento di un'elezione che nel suo insieme si presenta più che sospetta. (Approvazioni).

(La Camera non approva la proposta del deputato Borsarelli ed approva le conclusioni della Giunta).

PRESIDENTE dichiara vacante il collegio di Castellaneta.

Apre la discussione sulle conclusioni della Giunta per la convalidazione dell'elezione del collegio di Chiaramonte in persona dell'on. Cesare Donnaperna.

(Sono approvate senza discussione).

Svolgimento d'interpellanze.

GIRARDINI svolge l'interpellanza diretta al ministro delle finanze « per sapere se, di fronte alla progressiva diminuzione del costo della luce elettrica e del gas, non creda equo ed utile proporre la diminuzione del dazio d'importazione sul petrolio di qualsiasi provenienza ».

Lamenta che in Italia il consumo del petrolio diminuisca mentre in tutti gli altri paesi esso segna un incremento, rapido, notevole e costante; attribuendone la cagione esclusivamente alla elevatezza del dazio non raggiunta in nessun altro paese.

Segnala i danni che ne derivano alle classi povere e specialmente alle industrie favorendo le Società straniere che vendono il gas ad un prezzo esorbitante.

Aggiunge che lo Stato stesso ne risente un lieve danno perchè un dazio equo aumenterebbe notevolmente il consumo del petrolio quindi il provento doganale, e suggerisce che si equipari il dazio alla imposta che colpisce il gas e la luce elettrica.

Nè crede che gioverebbe favorire il petrolio che proviene dalla Russia, perchè si escluderebbe la concorrenza americana; ponendo il consumatore italiano in balìa degli importatori russi i quali aumenterebbero ben presto il prezzo del petrolio.

Questo favore non gioverebbe alle finanze dello Stato perchè, soppressa la concorrenza americana ed aumentato conseguentemente il prezzo del petrolio russo, non ne aumenterebbe la importazione. E nuocerebbe all'economia nazionale perchè non crescerebbero le esigue nostre esportazioni per la Russia mentre scemerebbero le notevoli nostre esportazioni per l'America; ove inoltre ci conviene favorire i numerosi connazionali.

SCIACCA DELLA SCALA dà ragione della sua interpellanza agli onorevoli Ministri delle Finanze e di Agricoltura, industria e commercio « circa la convenienza e l'opportunità di modificare il regime doganale dei petroli per migliorare i rapporti commerciali con alcuni Stati e le condizioni economico-sociali del Paese ».

Non consente in alcune idee esposte dall'on. Girardini,

Con un nuovo regime doganale si potranno ottenere tre risultati: Importare maggiore quantità di petrolio facendo prosperare nuove industrie applicandolo come forza motrice; diminuire il prezzo della luce del povero; ottenere, e senza danneggiare la finanza, una maggiore esportazione all'estero mercè nuovi trattati.

Quasi tutti i paesi d'Europa dichiarano esenti di dazio il petrolio e gli olii minerali per l'esercizio dei motori. In Italia, coll'attuale dazio, non è stata possibile l'applicazione del petrolio ai motori, poichè costerebbe 30 ciò che cogli attuali mezzi costa 6; ed ove si volesse imporre un piccolo dazio per tale esercizio di motori, per esempio da 5 a 10 lire al quintale, si otterrebbe il mezzo per diminuire il dazio del petrolio destinato alla luce.

Altra riforma che s'impone al regime doganale è quella di cambiare la tassazione del petrolio dal peso in volume; poichè il petrolio americano pesa meno di quello russo (che è migliore) e vendendosi a litro (cioè a volume) circa un decimo entra in franchigia. La Francia e la Germania tassano il petrolio a volume.

Tali riforme porterebbero alla conclusione di convenzioni commerciali tanto necessarie alla nostra esportazione agricola.

La Russia e l'America ci concederebbero compensi perchè evidentemente, colla diminuzione del dazio e coll'esenzione o quasi del petrolio ed olii minerali per l'esercizio dei motori, aumenterebbe grandemente la loro esportazione presso di noi. Le Camere di commercio del Regno e tutte le industrie reclamano tali riforme.

L'oratore conclude invitando il Governo ad adottare provvedimenti economici, dei quali questo sarebbe importantissimo; affermando che i nemici delle istituzioni si combattono mantenendo scrupolosamente la libertà e la legalità, e dando al popolo lavoro e benessere. (Bravo!)

CARMINE, Ministro delle finanze, concorda con l'on. Girardini nella necessità di temperare gli aggravi che pesano sui contribuenti e quindi di ridurre il dazio sul petrolio quando le condizioni finanziarie dello Stato lo rendano possibile; ma non concorda con lui in ciò, che lo sgravio si dovesse compensare con aggravi d'altra specie.

E siccome, perchè riuscisse efficace, lo sgravio dovrebb'essere notevole, non si può procedervi se non quando il bilancio sia in grado di sopportare la perdita immediata che ne deriverebbe; giacchè l'aumento del consumo non potrebbe verificarsi se non dopo alcun tempo.

Per provvedere a diminuzioni d'imposte, bisogna quindi, a suo avviso, rinvigorire prima il bilancio.

Rispondendo poi all'on. Sciacca della Scala, assicura che si continueranno gli studî per favorire l'applicazione del petrolio come forza motrice, ma teme che la spesa occorrente per le necessarie guarentigie doganali supererebbe il vantaggio che ne potrebbe ritrarre l'industria nazionale.

Nè crede che gioverebbe alle nostre relazioni commerciali lasciare in facoltà degli importatori la scelta tra il dazio sul volume e quello sul peso.

GIRARDINI non può dichiararsi intieramente soddisfatto delle ragioni addotte dall'on. Ministro contro lo sgravio doganale del petrolio.

SCIACCA DELLA SCALA avrebbe desiderato dal Ministro risposte più categoriche sulla questione del regime doganale dei petroli, e se sia giusto l'attuale sistema di valutazione del dazio; però non comprende perchè il Ministro si preoccupi dell'America che non gradirebbe la tassazione a volume, quando l'America non si preoccupa dell'Italia per alzare i suoi dazi. Perciò dichiara di non essere soddisfatto delle sue risposte, pur rinunziando a presentare una mozione.

CARMINE, ministro delle finanze, è dolente che gli onorevoli interroganti non si siano dichiarati soddisfatti.

All'on. Sciacca della Scala fa osservare che egli non ha inteso di dire che la valutazione del petrolio a peso si faccia per compiacere gli importatori americani: è l'Amministrazione italiana che ritiene questo sistema più confacente agli interessi della finanza. Ad ogni modo ripete la promessa che l'argomento sarà studiato seriamente.

MIRABELLI svolge la sua interpellanza al Ministro dell'interno « sull'arbitrario scioglimento del Consiglio comunale di Paola, e sulla smaccata partigianeria del Regio Commissario dottor Spagna ».

Fa rilevare come i motivi che si adducono nella relazione del decreto di scioglimento non sussistano, essendo l'amministrazione di quel Comune regolare, e solo potendosi imputare a trascuranza dell'autorità tutoria se qualche ramo di servizio pubblico fosse negletto.

Le condizioni finanziarie erano state invece notevolmente migliorate dall'amministrazione disciolta, che aveva a tal uopo contratto un mutuo colla Cassa depositi e prestiti.

Mancando perciò le ragioni legittime di scioglimento crede che questo debba ascriversi ad un rancore personale del sottoprefetto di Paola, che si era trovato in contrasto coi rappresentanti del Comune.

Esaminando poi l'opera del Commissario Regio, afferma che esso si è lasciato circondare da uomini di dubbia moralità, come risulta da sentenze di tribunale; e che contro la precisa disposizione della legge ha addossato al Comune impegni che vanno oltre la gestione straordinaria.

Conclude deplorando che per una rappresaglia personale sia stata turbata tutta la vita di un importante Comune, ed invocando provvedimenti legislativi che valgano a difendere le amministrazioni locali da ingiustificate dissoluzioni. (Bene! all'Estrema Sinistra).

BERTOLINI, sottosegretario di Stato per l'interno, senza seguire l'on. interpellante in tutte le sue affermazioni, si limita a dichiarare che i motivi di scioglimento che sono accennati nella relazione sono risultati sussistenti, e soprattutto è stato notato il deplorevole stato finanziario del Comune di Paola.

Scagiona poi l'opera del Commissario Regio dall'accusa di partigianeria che gli è stata mossa.

Se qualche suo atto avesse mai urtato contro la legge, il Governo non mancherà di prendere a suo tempo in esame il suo operato e di provvedere se sarà del caso.

MIRABELLI non può dichiararsi soddisfatto delle risposte del sottosegretario di Stato e fa risalire al Governo la responsabilità dei fatti deplorati.

Presentazione di disegni di legge.

BONASI, Ministro guardasigilli, presenta un disegno di legge per la proroga dei termini della legge sulla commutazione delle prestazioni fondiarie.

BETTOLO, Ministro della marineria, presenta un disegno di legge per la leva di mare della classe 1879.

Interrogazioni ed interpellanze.

FULCI-NICOLO', segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. Ministro dell'interno e della pubblica istruzione sui fatti avvenuti stamani alla Università di Roma, e sul contegno tenuto dagli agenti di pubblica sicurezza.

« Socci, Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno e quello della pubblica istruzione sui fatti avvenuti stamani nella Università di Roma.

« Brunialti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro della pubblica istruzione sull'agitazione degli studenti dell'Università romana.

« De Felice-Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli Ministri dell'interno e della pubblica istruzione intorno ai fatti accaduti nell'Università di Roma e al contegno della pubblica sicurezza.

« Bovio, Pantano, Bissolati, Costa Andrea ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro del tesoro per sapere se è a sua conoscenza che nel mutuo di lire 158,000 concesso al Municipio di Agira con R. decreto 29 ottobre 1891 siano stati violati lo spirito o la lettera del Regolamento 9 dicembre 1875 sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti ammettendo ufficialmente produzione di memorie per parte di intermediari retribuiti; e, nel caso affermativo, se ha preso o intende prendere provvedimenti contro gli amministratori o impiegati infedeli, anche per evitare il ripetersi di simili scandali.

« Aprile ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se, mantenendo il disegno di legge 2 maggio 1899, n. 1895, intenda proporre che sia pure unita con filo telefonico Catania a Siracusa.

« Reale ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro di grazia e giustizia, intorno alle pene comminate contro i rivenditori di vini contenenti, spesso per la natura stessa del suolo, un grado di gessatura superiore a quello prescritto dalla legge, cioè se non creda meritevoli di esenzione di pena coloro che non dolosamente vendono un prodotto che liberamente viene da loro comperato nei pubblici mercati.

« De Felice Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. Ministro della marineria per conoscere come avvenga che mentre è all'ordine del giorno della Camera il progetto di legge che migliora le pensioni degli operai dipendenti dal Ministero della marina, molti tra di essi siano stati invitati a chiedere il collocamento a riposo.

« De Nobili, D'Ayala-Valva ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della marinería per conoscere se non ritenga equo disporre perchè gli operai dei Regi arsenali che lavorano nei giorni festivi con la mercede ordinaria vengano compensati limitando di qualche ora il loro orario come avviene negli stabilimenti industriali privati.

« De Nobili, D'Ayala-Valva ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. Ministro degli affari esteri intorno all'attuale fase della vertenza Italo-Colombiana.

« Santini ».

La seduta termina alle 18,30.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Ordine del giorno degli Uffici convocati per domani alle ore 11.

Ammissione alla lettura di una proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato Valle Angelo, e di due proposte di legge la prima d'iniziativa dei deputati Santini e Basetti, la seconda dei deputati Rocca e Albertoni.

Esame del disegno di legge:

Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni (193) (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*).

La Commissione incaricata di riferire sui disegni di legge d'iniziativa del Governo per modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), e al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª), (112 e 112-*bis*), ha eletto stamane a *presidente* — in sostituzione dell'on. Boselli, divenuto Ministro — l'on. Dal Verme, ed a *relatore* l'on. Maurigi.

Per domani, alle ore 14, è convocata la Giunta generale del Bilancio.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 28 maggio 1899

Presiede il socio Cossa, vice presidente dell'Accademia

Il socio Mosso presenta, quale omaggio, un opuscolo del prof. G. Bellucci e il socio Volterra una memoria del dott. E. Almansi.

Il segretario fa menzione delle pubblicazioni inviate in omaggio dai soci corrispondenti Struever, Lorenzoni, Helmert.

Vengono presentati ed accolti per l'inserzione negli Atti gli scritti seguenti:

1. « Sul teleobbiettivo e la sua storia », nota del socio Jadanza;

2. « Sopra alcune applicazioni delle leggi del flusso di energia meccanica nel moto di corpi che si attraggono con le leggi di Newton », nota del socio Volterra;

3. « Nuove ricerche sulla provenienza del materiale roccioso della collina di Torino », nota del dott. Alessandro Roccati, presentata dal socio Spezia.

DIARIO ESTERO

Si ha per telegrafo da Costantinopoli che i delegati turchi alla Conferenza per la pace, hanno ricevuto, circa la questione del disarmo, l'ordine di rilevare che la Turchia, con riguardo alla sua vastità territoriale, alla grande estensione delle sue frontiere per lo più aperte, alla configurazione delle coste, alla varietà dei popoli, alle condizioni locali e con riguardo, altresì, alla poca sicurezza dei confini di alcune provincie più lontane, non può consentire di diminuire le sue forze attuali, nè può rinunziare all'intenzione sua di attuare definitivamente il piano di organizzazione dell'esercito finora solo parzialmente eseguito.

Perciò non potrebbe avere nessun interesse per la Turchia la proposta di stabilire l'effettivo dell'esercito e della marina in tempo di pace e di guerra sulla base del numero degli abitanti. Conseguentemente i delegati turchi dovranno respingere una simile proposta.

* * *

Si telegrafa da Washington all'*Agenzia Havas:*

A proposito della vendita delle Caroline, delle Palaos e delle Marianne alla Germania, il Segretario di Stato, sig. Hay, dichiara che da lungo tempo aveva notizia dei relativi negoziati, ma che il Governo degli Stati-Uniti non aveva alcun motivo d'intervenire in questa questione.

Un altro membro del gabinetto ha detto che gli Stati-Uniti, ottenendo l'isola di Guam, hanno tutto ciò che potevano desiderare e che non pensano affatto di sollevare degli ostacoli in caso di nuove espansioni della sovranità germanica in quella parte del globo.

* * *

In un Consiglio di gabinetto tenuto il 3 giugno a Washington fu deciso, per quel che riguarda le Filippine, di mante-

nere le posizioni a San Fernando e di tenersi sulla difensiva durante la stagione delle pioggie.

Questa risoluzione, che sembra più prudente e più pratica di quella consigliata dal generale Otis, è dovuta all'aumento inquietante dei casi di malattia nelle truppe d'operazione. Le cose sono giunte al punto che alcuni reggimenti non sono in grado di mettere in linea nemmeno il terzo del loro effettivo.

Le impressioni riportate dalle Filippine dal generale King, che è ritornato agli Stati-Uniti per curare le ferite ricevute, facendo la campagna nella divisione Lawton, non possono a meno di preoccupare il Presidente Mac-Kinley.

Il generale King dice che la situazione, dal punto di vista militare, è grave ed incerta. I Filippini sono in grado di sostenere, con loro vantaggio, una campagna di guerriglie durante tutta la stagione delle pioggie e non è possibile di prevedere quando saranno costretti di deporre le armi, però che essi non hanno bisogno di approvvigionamenti e vivono, per così dire, di nulla. I loro trinceramenti, poi, rivelano una scienza del genio militare quasi uguale a quella degli eserciti europei. Il generale King reputa che per debellare i Filippini, ci vogliono per lo meno 30 mila uomini.

***

Diamo testualmente quel brano del discorso della Corona letto alle Cortes di Spagna che contiene il programma del Governo per l'avvenire.

« Il compito più importante, più urgente e più difficile che vi ispira il vostro mandato — così il discorso — è quello di equilibrare le finanze, liquidando i pesi che sono risultati dalla guerra, per mezzo di risorse ordinarie o permanenti e di una politica economica, energica e rigorosa.

« Ispirato da questa idea, il mio Governo chiederà, col vostro concorso, dei sacrifici dolorosi per il paese, ma che saranno ripartiti equamente tra tutte le classi dello Stato.

« Insieme coi bilanci generali vi verranno presentati parecchi progetti aventi per oggetto di liquidare i pesi creati dalla perdita dei nostri possedimenti e dalle campagne coloniali, di riorganizzare certi debiti, di riformare le rendite pubbliche creandone di nuove, basandoci per l'insieme di questi progetti su questa idea che noi vogliamo e possiamo dare per fondamenti essenziali, alla nostra politica la nostra franchezza, e al nostro bilancio la nostra solvibilità.

« Ho fiducia che il popolo darà prova, durante la pace, della stessa rassegnazione che ha mostrato durante la guerra perchè i tempi sono critici.

« La presente sessione non ci darà il tempo di far tutto, ma la prossima vedrà dei progetti che riorganizzeranno l'esercito e la marina sulla base del servizio obbligatorio, che completeranno la difesa delle coste e delle frontiere, che sistemeranno la situazione dei funzionarii, che discentreranno l'amministrazione provinciale e municipale, che riformeranno il codice penale e che recheranno certe modificazioni specialmente nella giurìa, nei codici municipale e commerciale, nella legge elettorale, nelle incompatibilità e nelle reti ferroviarie secondarie ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. RR. il Principe e Principessa di Napoli giunsero ieri a Roma. Furono ricevuti alla Stazione dalle LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e Sottosegretari di Stato e dalle principali Autorità.

Gli Augusti Principi, dopo essersi intrattenuti con i detti personaggi, accompagnati dai loro seguiti, si recarono alla Reggia.

Oggi le LL. AA. RR. sono ripartite per l'alta Italia e proseguiranno per un viaggio all'Estero, in forma privata.

Benemeriti dell'istruzione. — Sono state concesse le seguenti medaglie di argento per benemerenze scolastiche:

Cav. Giovanni Bongioannini, direttore delle scuole elementari di Vercelli e agli insegnanti: Galli Giuseppe di Terni, Socchi Federico di Acquasparta, Cesoni Giuseppe di Montefalco, Aleffi Giuseppe da S. Michele Gangeria, Lo Presti Antonino e Gosmano Ambrogio di Carini.

E di bronzo: Cirilli Filippo di Matelica, Amorelli Michele di Chiusa Sclafani, Valerio Natalina di Campobasso, Mazzoni Assunta di Firenze e Peri Tidone Giorgina di Firenze.

L'Ufficio dei pacchi postali. — Fino dal 1° corrente l'Ufficio per la consegna dei pacchi postali fermi in posta è stato trasferito da via del Gambero nella adiacente via della Vite al n. 37 ed è stato autorizzato eziandio all'accettazione dei pacchi in partenza dalle 9 alle 18 nei giorni feriali e dalle 9 alle 12 nei giorni festivi.

Per la tassa di famiglia. — La Giunta Municipale di Roma con pubblico manifesto, fa sapere che l'elenco principale definitivo dei contribuenti della tassa di famiglia per gli anni 1894 e 1899 e quello suppletivo per l'anno 1897 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio (palazzo dei Conservatori) in Campidoglio, a disposizione di chiunque vi abbia interesse di esaminarli, e vi rimarranno esposti fino al 3 giugno prossimo venturo.

Si avvertono i contribuenti che dalla data della notifica, fatta a domicilio dal messo comunale, delle deliberazioni colle quali furono risoluti i reclami, decorre il termine di 15 giorni stabilito dal regolamento provinciale, perchè chiunque si creda gravato possa ricorrere in appello alla Giunta Provinciale contro le deliberazioni medesime.

Gli scavi al Foro Romano. — Nel nostro numero di venerdì accennammo ad un' importante scoverta avvenuta negli scavi che si fanno al Foro Romano. Diamo oggi i seguenti particolari:

L'ingegnere Boni, per incarico dell'onorevole ministro Baccelli, sta ora facendo, con molta fortuna, degli scavi intorno e sotto a quel *lapis niger*, per cui gli archeologi hanno tanto discusso.

Il risultato, veramente importante, è stato questo, che è assicurato esser sorto in quel posto l'antico Comizio dell'epoca regia o repubblicana, il centro della vita pubblica di Roma: molti sacri avanzi, che accennano a parecchie ricostruzioni, ne sono stati rimossi in luce.

Sotto al *lapis niger* uscirono anzitutto due basi lunghe rettangolari di tufo, parallele, a poca distanza l'una dall'altra, che, se sono, come sembra, due basi di leoni, confermerebbero l'ipotesi che il *lapis niger* sia realmente il sito ritenuto dagli antichi per la tomba di Romolo.

E più a occidente si è ritrovata una colonnina conica; dietro a questa, poi, sempre sotto al *lapis niger*, è tornato in luce, al proprio posto, un cippo di tufo con iscrizione arcaica a belle lettere per almeno tre lati: il quarto è ancora coperto.

Se l'inscrizione è latina, il che ancora non è certo, avremo il più antico monumento scritto conservatoci di questa lingua. Ad ogni modo questa scoperta è la più notevole di quelle fatte sinora: si tratta infatti di una iscrizione antichissima, di carattere pubblico, nel posto più importante di Roma.

Ed è ancora da notarsi che tutti questi monumenti sotto al *lapis niger*, si trovano sepolti in mezzo a un ammasso di carboni, cenere, ossa di animali, rozzissime figurine di bronzo, cocci di

fabbrica molto arcaica e pezzi informi di bronzo, l'*aes rude*, la più antica moneta. Si tratta cioè di avanzi di un grandissimo sacrificio.

I Congressisti telegrafici. — I membri del Congresso telegrafico internazionale intervennero ieri, a Milano, ad un ricevimento offerto dall'Associazione degli Impiegati civili.

Il ricevimento riuscì animatissimo.

I Congressisti partirono per Bologna, iersera, alle ore 22.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Colombo*, della C. I. B., giunse ieri a Rio-Janeiro. Stamane i piroscafi *Aller*, del N. L., e *Centro America*, della Veloce, sono partiti il primo da Gibilterra per Genova ed il secondo da Las Palmas per il Plata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BASTIA, 5. — Stamane è giunto il vapore *Alessandro Volta* con 350 Elbani, che furono accolti con un'entusiastica dimostrazione dalle autorità e dalla cittadinanza.

Fu loro offerto al *Circolo del Mediterraneo* un vermouth d'onore.

Oggi avrà luogo un concerto musicale e stasera avranno luogo un concerto al Teatro dell'Opera ed una ritirata militare con fiaccole in onore degli ospiti Elbani.

PARIGI, 5. — Il Consiglio dei Ministri, riunitosi all'Eliseo, ha preso le seguenti risoluzioni:

L'avvocato generale Lombard, che occupò il seggio di Pubblico Ministero nel processo Deroulède, è esonorato dalle sue funzioni.

Tardif, che presiedette la Corte di Assise, sarà rinviato dinanzi il Consiglio superiore della Magistratura.

Il Ministro della guerra, Krantz, ha ordinato di aprire un'istruttoria contro Esterhazy per essersi procurato un documento appartenente ad un incartamento segreto e di averne fatto uso.

Il Ministro Krantz affidò al generale Duchesne l'incarico di aprire l'inchiesta domandata l'8 marzo 1899 dal generale Pellieux sul modo con cui diresse l'istruttoria sull'affare Esterhazy.

La nona divisione di fanteria di guarnigione a Parigi, di cui fa parte la brigata comandata dal generale Roget, sarà cambiata colla 10ª divisione di guarnigione ad Orléans.

PARIGI, 5. — Il Ministro della Giustizia, Lebret, ha diretto al Presidente della Camera, Deschanel, una lettera nella quale rileva il punto della sentenza della Corte di Cassazione relativo alla comunicazione di documenti segreti al Consiglio di Guerra del 1894, fatta dal generale Mercier, affinchè la Camera giudichi se sia il caso di procedere contro il generale Mercier.

Il tenente d'artiglieria Guélard Piollène ed il tenente-colonnello Kergariou, in non attività di servizio, arrestati ieri ad Auteuil per grida sediziose, saranno sottoposti a giudizio.

PARIGI, 5. — Nessuna decisione è stata ancora presa relativamente ai generali Boisdeffre e Gonse.

Il Governo aspetterà per decidere in proposito l'esito dell'inchiesta aperta contro il colonnello Du Paty de Clam.

PARIGI, 5. — *Camera dei Deputati.* — L'aula e le tribune sono gremite; la seduta è aperta in mezzo ad una straordinaria agitazione.

Laloge chiede d'interpellare il Governo sulle dimostrazioni di ieri ad Auteuil.

Il Governo domanda la discussione immediata dell'interpellanza.

La Camera approva.

Laloge prende la parola e dice: « È giunta l'ora per l'azione dei repubblicani. La dimostrazione di ieri fu fatta contro la Repubblica e la giustizia. (Applausi).

« Il Presidente del Consiglio, Dupuy, ha egli conosciuto il complotto? (Esclamazioni). Il Presidente Loubet avrà il coraggio che tutti conosciamo ». (Scoppio d'applausi e bravo prolungati a Sinistra).

Laloge riprende il suo discorso e dice: « L'onestà dell'uomo che conosciamo...... » (Applausi).

De Largentaye interrompe gridando: « L'onestà dell'uomo del Panama ». (Tumulto; a Sinistra si grida: Censura!)

Il Presidente, Deschanel, invita De Largentaye a ritirare le sue parole. (Rumori).

De Largentaye dice: « Dinnanzi ai fatti un buon francese non può frenare l'indignazione (Proteste). Furono arrestati onesti cittadini ad Auteuil. Egli non ha potuto frenare il suo sdegno nè il grido dei patriottì: Abbasso Loubet! Abbasso il Panama! (Tumulto).

Deschanel propone di applicare a De Largentaye la censura con l'esclusione temporanea dalle sedute.

Tutti i repubblicani si alzano come un sol uomo ed applaudono. Soltanto la Destra vota contro la proposta del Presidente.

De Largentaye, invitato dal Presidente ad uscire, si rifiuta.

Allora il Presidente Deschanel si copre, sospende la seduta e fa sgombrare le tribune fra grande agitazione.

— Durante la sospensione della seduta, il colonnello che comanda le truppe che fanno servizio alla Camera, entra nell'aula scortato da un picchetto di guardie repubblicane e si avvicina al deputato De Largentaye, che sta al suo posto circondato dai deputati conservatori. Il colonnello invita De Largentaye a ritirarsi. De Largentaye cede alle intimazioni e scende dal suo posto per uscire. I deputati repubblicani, mentre De Largentaye esce, emettono fischi. Gli amici di De Largentaye gridano: *Viva l'Esercito!*

— Ripresa la seduta, il Presidente del Consiglio, Dupuy, fra la generale attenzione, prende la parola e dice: « La prima parola sarà un saluto rispettoso all'eletto dell'Assemblea nazionale. (Applausi ripetuti); al cittadino pieno di fermezza che resta garanzia dell'unione repubblicana ». Soggiunge: « Se ieri l'avanguardia del partito reazionario protestò contro di lui, è perchè egli rappresenta tutto ciò che noi amiamo e vogliamo mantenere ». (Applausi).

Dupuy quindi fa rilevare l'odiosa inurbanità di una dimostrazione fatta verso colui che era un invitato. Soggiunge: « I rappresentanti dell'eleganza e del buon gusto hanno dato saggio di ciò che la Francia può attendersi dal loro ozio e dalla loro infingardaggine. (Duplice salva di bravo). Il Governo conosceva i preparativi della dimostrazione ed aveva preso provvedimenti per l'andata e per il ritorno del Presidente e, sia nell'andare come nel ritorno, non si ebbe a deplorare alcun incidente. Magne, interrompendo, dice: « Voi nascondevate Loubet ».

Dupuy gli risponde: « Sono i vostri amici che si nascondevano dietro le donne ». (Duplice salva di applausi — Violente proteste — Tumulto).

Balsan grida: « Questo è un grossolano insulto » (Urli a Sinistra).

PARIGI, 5. — Roy Commissario delle Delegazioni giudiziarie, è stato chiamato alla Prefettura di Polizia.

Si crede che si tratti di operare perquisizioni relativamente agli avvenimenti di ieri.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, dichiara che egli aveva fatto collocare numerosi agenti di polizia nel *pesage* coll'ordine d'intervenire al primo segno di dimostrazione. Gli agenti eseguirono la consegna e fecero il loro dovere. Il Ministro ne assume la responsabilità.

Dupuy quindi espone i fatti già noti che dice tanto più odiosi in quanto che si svolsero sotto gli occhi dei rappresentanti delle Potenze estere. (Applausi). Il giudice incaricato dell'istruttoria scoprirà le traccie del complotto e vedrà se vi fu un accordo preventivo. Infine, appartenendo i capi della dimostrazione a dei Circoli, il Governo ha deliberato di chiudere questi Circoli. (Applausi). La democrazia è contraria alle dimostrazioni. I dimostranti pretendono di rappresentare la Francia e l'Esercito. Qui

però tutti sappiamo chi sono. Vogliamo una Repubblica repubblicana, che non patteggi con nessuno di coloro che vi aderiscono per meglio distruggerla. Siamo uomini del dovere. Se ci date la fiducia, sapremo difendere le istituzioni contro coloro che le attaccano. (Vivi applausi).

— Cassagnac, pur disapprovando le vie di fatto contro il Presidente della Repubblica, Loubet, attacca il regime repubblicano, che il Governo è impotente a difendere. Soggiunge che la rivoluzione nascerà dal disgusto. (Rumori).

Cassagnac dice quindi che l'affare Dreyfus pesa sul Governo. Si parla di misure contro dei Generali.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, interrompendo, dice: « Eppure ci vuole un certo coraggio per fare ciò che stiamo per farel ».

Cassagnac esclama: Sì, per deferire all'Alta Corte un antico collega di cui voi siete complice. Avete ragione di chiudere i Circoli, di far cadere taluni in disgrazia e di mandare altri dinanzi ai tribunali. Il paese, agitato dal ritorno del generale Gallieni e del comandante Marchand, non aspetta più che un uomo. (Applausi a Destra).

Alcuni deputati danno spiegazioni sul voto.

La discussione è chiusa.

Parecchi ordini del giorno vengono presentati; ma al momento di procedere alla votazione, Cochin, chiede preventivamente spiegazioni sul procedimento contro il generale Mercier (Agitazione).

— Il Presidente del Consiglio, Dupuy, dice che prova un sentimento di tristezza nel prendere le misure che gli sono sembrate necessarie. Spiega anzitutto come nel processo contro Deroulède i dibattimenti non furono condotti coll'attività e col tatto desiderabili. Un testimonio potè lanciare diatribe contro il Presidente della Repubblica, Loubet. Un'inchiesta è stata aperta in proposito (Movimenti).

D'altra parte l'inchiesta della Corte di Cassazione ha dimostrato che certe persone hanno incorso delle responsabilità: La prima è Du Paty de Clam. Un atto imputabile ad Esterhazy sarà oggetto di procedura. Infine essendo stati dal generale Mercier comunicati documenti segreti al Consiglio di guerra del 1849, il Governo crede dover porre alla Camera la questione se sia il caso di procedere contro di lui (Applausi).

Dupuy termina dichiarando che nel 1894 egli non conobbe altro che il *bordereau* (Applausi — Movimenti prolungati).

— Cochin s' inchina dinanzi alla sentenza della Corte di Cassazione, ma si meraviglia che si affretti la presentazione della domanda a procedere contro il generale Mercier.

Millerand e De la Porte dichiarano che, di fronte alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Dupuy, voteranno l'ordine del giorno di fiducia nel Governo. (Agitazione).

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, accetta l'ordine del giorno Néron, il quale dice:

« La Camera, stigmatizzando gli scandali di Auteil ed approvando le dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno ».

La precedenza in favore di quest'ordine del giorno, viene approvata con 368 voti contro 198.

La prima parte di quest'ordine del giorno è approvata con 513 voti contro 32.

La seconda parte che esprime la fiducia nel Governo, viene approvata con 326 voti contro 173. (Applausi).

Si approva quindi l'insieme dell'ordine del giorno per alzata e seduta.

Il Presidente Deschanel legge una lettera del Guardasigilli Lebret, la quale rileva la sentenza della Corte di Cassazione circa la comunicazione di documenti segreti al Consiglio di Guerra del 1894, fatta dal generale Mercier e sottopone alla Camera la questione, se vi sia luogo a procedere contro il generale Mercier.

Deschanel soggiunge che la lettera sarà rinviata all'esame degli Uffici.

Lasies e Firmin Faure presentano una mozione tendente a mettere in istato d'accusa il Presidente del Consiglio, Dupuy. (Movimenti).

— Ribot scongiura la Camera a riflettere prima di aprire la procedura contro il Generale Mercier.

Millerand dichiara che la Camera non indietreggierà dinanzi a responsabilità.

Lassies dice che il Gabinetto commette una cattiva azione. Soggiunge: non crederò mai che il Generale Mercier abbia fatto condannare un innocente. Eppure, soggiunge, il Governo sta per fare arrestare il Generale Mercier.

Il Ministro della Guerra, Krantz, lo nega e soggiunge che il Governo non ha il diritto di arrestarlo.

Lasies dice che il Gabinetto arrestando Du Paty de Clam e procedendo contro il Generale Mercier, principale testimonio dinanzi il futuro Consiglio di Guerra di Rennes, sopprime i testimoni imbarazzanti e fa un ricatto. (Rumori).

Viviani dice che il Generale Mercier, commise il delitto di pugnalare nella schiena proditoriamente un accusato. Il delitto è tanto maggiore, dacchè il documento segreto: *Quella canaglia di D*, non riguardava Dreyfus. Ricorda le responsabilità che pesano sul Generale Mercier, specialmente la soppressione del Memoriale di Du Paty de Clam, che commentava la comunicazione di detto dispaccio incompleto del colonnello Panizzardi.

Domanda se la Camera indietreggerebbe mentre si tratta di reati ripugnanti la coscienza umana (Vivi applausi a Sinistra). Viviani presenta una mozione tendente a nominare una Commissione di trentatre membri, incaricata di esaminare la domanda di autorizzazione a procedere.

Sono presentate parecchie mozioni di aggiornamento.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, dichiara che il Governo ha esaurito il suo diritto d'iniziativa, presentando la domanda di procedere contro il generale Mercier. Spetta alla Camera vedere il da farsi. Il Governo non ha più nulla da aggiungere (Movimenti).

De Pourquery presenta una mozione di aggiornamento fino alla decisione del Consiglio di guerra di Rennes che giudicherà Dreyfus.

La precedenza a favore dell'ordine del giorno Pourquery, è approvata con 305 voti contro 240 (Applausi a Destra e al Centro).

Si approva indi la mozione Pourquery con 299 voti contro 238.

Il voto è accolto con violente dimostrazioni in vario senso. La Destra e la Sinistra si scambiano apostrofi.

I socialisti presentano una mozione tendente ad ordinare l'affissione in tutti i Comuni della Francia della sentenza della Corte di Cassazione riguardo all'affare Dreyfus.

La Destra combatte la mozione come tale da influire sull'animo dei giudici del Consiglio di Guerra di Rennes.

Il tumulto diventa permanente.

Brisson dice che il Gabinetto da lui presieduto ebbe la disgrazia, a causa di Cavaignac, di fare affiggere un documento falso in tutti i Comuni della Francia. Ora, domanda, come riparazione, l'affissione della sentenza della Corte di Cassazione. (Bravo a Sinistra).

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, non si oppone all'affissione chiesta dai socialisti.

I nazionalisti chiedono l'aggiornamento della discussione.

L'aggiornamento è però respinto, con 314 voti contro 245.

Si approva infine con 307 voti contro 212 la proposta dell'affissione della sentenza della Corte di Cassazione in tutti i Comuni della Francia. (Applausi alle Sinistre).

La Camera si aggiorna infine a giovedì.

PARIGI, 5. — I deputati repubblicani firmano in massa, senza distinzione di gradazione, un indirizzo al Presidente della Repubblica, attestante l'espressione di rispettosa simpatia e di assoluta devozione per le istituzioni repubblicane.

PARIGI, 5. — In seguito all'arresto del conte Dion, il Circolo intitolato *Club degli automobili di Francia*, situato in Piazza della Concordia e di cui egli è presidente, venne chiuso nel pomeriggio.

Il Circolo fu fatto sgombrare e sulla porta furono apposti i sigilli.

Vennero prese misure di polizia, specialmente sulla Piazza della Concordia, ai Campi Elisi ed alle Tuileries per impedire ogni dimostrazione.

LA CANEA, 5. — Due compagnie di fanteria di marina francese, col loro colonnello, si sono imbarcate ieri.

Per ordine del Principe Giorgio, il tenente-colonnello russo, come più anziano fra i comandanti presenti a La Canea, ha assunto il comando delle truppe internazionali.

CRISTIANIA, 5. — Nansen ha visitato, oggi, la nave del Duca degli Abruzzi, *La Stella Polare*.

CIVITAVECCHIA, 5. — È giunta la corvetta spagnuola *Nautilus*, comandata da don Josè Romero, con a bordo gli allievi della Scuola di Marina e scambiò col porto le salve d'uso.

LONDRA, 6. — *Camera dei Comuni*. — Si approva, con voti 393 contro 51, la proposta della Regina di regalare al Sirdar Kitchener 30,000 lire sterline.

VIENNA, 6. — La *Wiener Zeitung* pubblica un'Ordinanza militare che proibisce l'importazione ed il transito di alcune merci od oggetti provenienti dall'Egitto.

PARIGI, 6. — Il Consiglio Municipale ha approvato all'unanimità con 65 voti un'ordine del giorno che riprova l'aggressione di Auteuil come opera di un partito senza nome; invita i parigini ad impedire il rinnovarsi di tali atti ed esprime simpatia e fiducia verso il Presidente della Repubblia Loubet.

PARIGI, 6. — Il *Journal* dice che l'autorità giudiziaria ha deciso di esaminare la situazione dei membri del Circolo degli Automobilisti di nazionalità estera.

Il giudice Lemercier ha cominciato l'interrogatorio degli arrestati di Auteuil. Una diecina di essi furono provvisoriamente rimessi in libertà. Una quindicina verranno processati per ribellione. È probabile che parecchi sieno giudicati oggi stesso.

CAJENNA, 6. — Il capitano Dreyfus s'imbarcherà giovedì a bordo dello *Sfax*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 5 giugno 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di **metri** . . . . 50,6.

Barometro a mezzodì	762,0.
Umidità relativa a mezzodì	26.
Vento a mezzodì	W debolissimo.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 28°,7.
	Minimo 14°,5.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 5 giugno 1899.

In Europa pressione elevata sulla Russia, 771 Mosca, Sebastopoli e sulla Germania, a 770 Amburgo, Chemnitz; normale al N, 760 Bodo, Arcangelo.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque alzato fino a 2 mm.; qualche leggiera pioggia al Sud ed in Sardegna.

Stamane: cielo nuvoloso estremo Sud e nelle isole, sereno altrove.

Barometro: 769 Belluno; 768 Torino, Venezia, Ancona, Foggia, Lecce; 765 Sassari, Cagliari, Girgenti.

Probabilità: venti deboli a freschi del 1° quadrante; cielo vario estremo S e nelle isole, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 5 giugno **1899**.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura	
			Massima	Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	27 5	19 0
Massa e Carrara	sereno	calmo	18 0	15 1
Cuneo	3/4 coperto	—	25 9	14 8
Torino	sereno	—	25 5	16 6
Alessandria	sereno	—	27 6	15 0
Novara	1/2 coperto	—	29 3	16 3
Domodossola	sereno	—	30 0	11 0
Pavia	sereno	—	28 5	12 1
Milano	1/4 coperto	—	30 2	16 7
Sondrio	sereno	—	28 0	15 3
Bergamo	sereno	—	25 5	17 8
Brescia	sereno	—	28 7	16 0
Cremona	sereno	—	30 2	17 0
Mantova	sereno	—	27 4	17 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	26 4	14 8
Udine	sereno	—	27 4	16 0
Treviso	1/4 coperto	—	30 0	17 2
Venezia	nebbioso	calmo	26 4	18 6
Padova	sereno	—	27 0	16 9
Rovigo	sereno	—	29 5	15 5
Piacenza	sereno	—	26 3	15 0
Parma	1/4 coperto	—	28 6	15 2
Reggio nell'Em.	1/4 coperto	—	27 5	15 1
Modena	sereno	—	26 3	14 6
Ferrara	sereno	—	26 0	17 0
Bologna	sereno	—	28 5	14 1
Ravenna	sereno	—	27 9	11 6
Forlì	sereno	—	26 4	13 8
Pesaro	sereno	calmo	23 3	12 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	23 2	16 7
Urbino	sereno	—	23 5	14 0
Macerata	sereno	—	26 1	16 4
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	14 5
Perugia	1/4 coperto	—	26 0	16 4
Camerino	1/4 coperto	—	23 2	13 0
Lucca	sereno	—	29 5	13 2
Pisa	sereno	—	30 6	12 2
Livorno	1/2 coperto	calmo	27 0	15 2
Firenze	sereno	—	30 8	14 6
Arezzo	sereno	—	27 8	13 7
Siena	sereno	—	27 0	15 8
Grosseto	1/4 coperto	—	27 1	12 1
Roma	1/4 coperto	—	28 2	14 5
Teramo	sereno	—	26 4	12 4
Chieti	sereno	—	24 0	11 8
Aquila	1/4 coperto	—	22 6	10 0
Agnone	sereno	—	21 1	13 0
Foggia	sereno	—	26 7	12 0
Bari	sereno	calmo	21 1	13 2
Lecce	sereno	—	29 8	15 2
Caserta	sereno	—	28 6	18 0
Napoli	sereno	calmo	25 8	17 6
Benevento	sereno	—	26 0	10 3
Avellino	sereno	—	25 3	8 5
Caggiano	sereno	—	22 0	12 3
Potenza	sereno	—	22 0	11 0
Cosenza	piovoso	—	25 0	16 0
Tiriolo	coperto	—	17 4	9 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	23 6	18 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	24 7	19 1
Palermo	1/2 coperto	calmo	26 6	14 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	24 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	23 0	12 2
Messina	3/4 coperto	mosso	24 7	19 1
Catania	coperto	mosso	21 8	17 2
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	21 1	18 1
Cagliari	coperto	calmo	25 0	15 3
Sassari	3/4 coperto	—	20 9	15 2

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile*: TOMINO RAFFAELE